

**La presente è una traduzione della versione originale di questo documento.  
La traduzione in lingua italiana non è vincolante.**



**CONDIZIONI DEFINITIVE N. 8.572**

**del 20 marzo 2012**

**Riguardanti l'emissione di**

**fino a 40,000 Certificates Index Linked "Express" ("i Certificates")  
("Mediolanum MedPlus Certificate Special Express 2012-2")  
esigibili il 27 aprile 2015**

**(ISIN: DE000UU9S277)**

**in relazione al Prospetto Base del 15 Novembre 2011  
come modificato di volta in volta da un separato supplemento**

**riguardante il**

**Programma per l'emissione di Notes strutturate di**

**UBS AG**

**CONDIZIONI DEFINITIVE**

**No. 8.572**

**del 20 marzo 2012**

**in relazione al Prospetto di Base del 15 novembre 2011  
come modificato di volta in volta da un separato supplemento,**

**riguardante il Programma per l'emissione di Notes Strutturate di UBS AG**

**I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI CERTIFICATES E ALL'EMITTENTE SONO INDICATI IN ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE.**

**QUESTO PRODOTTO NON RAPPRESENTA UNA PARTECIPAZIONE AD ALCUN PIANO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 SS DELLA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SUI PIANI D'INVESTIMENTO COLLETTIVI (CISA) E, PERTANTO, NON E' SOGGETTO ALLA SUPERVISIONE DELL'AUTORITÀ SVIZZERA DI VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI (FINMA) (EIDGENÖSSISCHE FINANZMARKTAUFSICHT) PERCIÒ, GLI INVESTITORI DEL PRESENTE PRODOTTO NON BENEFICIANO DELLE SPECIFICHE NORME DI TUTELA DEGLI INVESTITORI DISPOSTE DALLA CISA.**

**INDICE**

		Pagina
<b>1. Condizioni Definitive</b>	<i>Versione in Lingua Italiana</i>	<b>2</b>
<b>2. Allegato A</b>	<i>Informazioni sul Sottostante (Versione in Lingua Italiana)</i>	<b>11</b>
<b>3. Allegato B</b>	<i>Regolamento dei Certificates (Versione in Lingua Italiana e Inglese)</i>	<b>14</b>
<b>4. Allegato C</b>	<i>Fattori di Rischio (Versione in Lingua Italiana)</i>	<b>38</b>
<b>5. Allegato D</b>	<i>Regime Fiscale (Versione in lingua italiana)</i>	<b>56</b>

20 marzo 2012

ISIN: DE000UU9S277  
Common Code: 76080623  
German WKN: UU9S27  
Swiss Valoren: 12516638

**Emissione fino a 40,000 Certificates "Express" Index Linked  
("Mediolanum MedPlus Certificate Special Express 2012-2")  
Esigibili il 27 aprile 2015  
(i "Certificates")**

I *Certificates* sono *Notes* ai sensi dell'Art. 793 del Codice Civile Tedesco (*BGB*) il pagamento dei cui interessi e/o degli importi di rimborso è collegato all'andamento di un sottostante.

Le Condizioni Definitive sono redatte al fine di fornire informazioni circa un'emissione sulla base dello *Structured Note Programme* di UBS AG (il "**Programma**") e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base del 15 Novembre 2011 come modificato di volta in volta. Il regolamento applicabile ai *Certificates* (le "**Condizioni**") e la propria traduzione inglese o tedesca, come applicabile, se del caso, sono allegati alle presenti Condizioni Definitive. Tale Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento dei *Certificates* contenuto nel Prospetto di Base e prevale su ogni disposizione controversa delle presenti Condizioni Definitive.

Fatto salvo quanto illustrato al successivo punto 16, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'offerta dei *Certificates* ha un interesse rilevante nell'offerta.

I termini in maiuscolo utilizzati nelle sezioni relative ai *Certificates Index Linked*, ai *Certificates Equity Linked*, ai *Certificates Commodity Linked* e ai *Certificates Credit Linked* e non definiti diversamente nel presente documento o nelle Condizioni avranno il significato illustrato nei documenti *2002 ISDA Equity Derivatives Definitions*, *2005 ISDA Commodity Definitions* e, a seconda del caso, *2003 ISDA Credit Derivatives Definitions* pubblicati dalla *International Swaps and Derivatives Association, Inc.*, fatto salvo che qualsiasi riferimento alla '*Related Confirmation*' sarà considerato un riferimento alle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive e dichiara, avendo adottato ogni ragionevole premura per fare in modo che sia così, che le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono, per quanto a sua conoscenza, corrispondenti ai fatti e che non sono state omesse circostanze che potrebbero influenzarne il significato, ad eccezione delle informazioni riguardanti (l'emittente/gli emittenti dei) gli Strumenti Finanziari Sottostanti, la Materia Prima Rilevante, l'Indice oppure gli Indici. Le informazioni riguardanti (l'emittente/gli emittenti dei) gli Strumenti Finanziari Sottostanti, la Materia Prima Rilevante, l'Indice oppure gli Indici incluse nel presente documento consistono in estratti o riassunti di relazioni annuali e altre informazioni disponibili al pubblico. L'Emittente non dichiara in alcun modo che informazioni disponibili al pubblico o altri documenti disponibili al pubblico in merito all'emittente/agli emittenti dei Titoli Sottostanti, alla Materia Prima Rilevante, all'Indice oppure agli Indici siano accurati o completi e non si assume alcuna responsabilità relativamente a tali informazioni. Non può essere fornita alcuna garanzia che siano stati divulgati al pubblico tutti gli eventi occorsi prima della data delle presenti Condizioni Definitive che potrebbero influenzare il prezzo di negoziazione degli Strumenti Finanziari Sottostanti, della Materia Prima Rilevante, dell'Indice oppure degli Indici (e di conseguenza il prezzo di negoziazione e il valore dei *Certificates*). Una successiva divulgazione di tali eventi, ovvero la divulgazione o mancata divulgazione di eventi futuri rilevanti riguardanti gli Strumenti Finanziari Sottostanti, la Materia Prima Rilevante, l'Indice oppure gli Indici, potrebbe influenzare il prezzo di negoziazione e il valore dei *Certificates*.

Queste Condizioni Definitive non costituiscono un'offerta di vendita oppure la sollecitazione di un'offerta di acquisto di *Certificates*, né una raccomandazione d'investimento. Né la consegna delle presenti Condizioni Definitive, né alcuna vendita nell'ambito delle stesse implicherà, in alcuna circostanza, che la situazione finanziaria dell'Emittente o dell'/degli emittente/i degli

Strumenti Finanziari Sottostanti sia cambiata dalla data del presente documento, oppure che le informazioni contenute nel presente documento siano corrette con riferimento a qualsiasi data successiva alla data dello stesso.

La distribuzione delle presenti Condizioni Definitive nonché l'offerta, la vendita e la consegna dei *Certificates* potrebbe essere soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. Le persone che entrano in possesso delle presenti Condizioni Definitive sono invitate dall'Emittente a reperire in prima persona informazioni su tali restrizioni e a rispettare le stesse. Per una descrizione più approfondita di determinate restrizioni applicabili all'offerta e alla vendita delle Serie, si veda la sezione "*Sottoscrizione e Vendita*" del Prospetto di Base, come integrato e modificato dalle presenti Condizioni Definitive.

1.	Emittente:	UBS AG, operante tramite la propria filiale UBS AG, Londra
1a.	Rating	In data 12 marzo 2012, UBS AG ha un rating di A (S&P), Aa3 (Moody's) e A (Fitch).
2.	Numero di Serie:	8.572
3.	Lingua del Regolamento:	Tedesca e inglese (versione tedesca vincolante)
4.	Specifica Valuta o Valute:	Euro (" <b>EUR</b> ")
5.	(i) Numero di Unità:	Fino a 40.000 <i>Certificates</i>
	Iniziale Emissione:	20.000 <i>Certificates</i>
	(ii) Lotto Minimo di Esercizio:	1
	(iii) Lotto Minimo di Negoziazione:	1
6.	Prezzo di Emissione:	EUR 1.000,00 per unità
7.	Valore Nominale:	EUR 1.000,00
8.	Data di Emissione:	27 aprile 2012
8a.	Data del Trade:	12 marzo 2012
9.	(i) Data di Liquidazione:	27 aprile 2015
	(ii) Data di Scadenza:	20 aprile 2015
10.	Tipologia di Rimborso/di Pagamento:	Rimborso Collegato all'Indice (ulteriori dettagli in proseguio)
11.	Modifica della Tipologia di Interessi o di Rimborso/di Pagamento	Non applicabile
12.	Opzioni Put/Call:	Non Applicabile
13.	(i) Quotazione:	Non Applicabile
	(ii) Negoziazione:	Non Applicabile
	(iii) Ultimo Giorno di Negoziazione:	Non Applicabile
	(iv) Ulteriori Quotazioni Esistenti:	Non Applicabile

14.	Costi Stimati	Non Applicabile
15.	Destinazione degli Utili:	Non Applicabile
16.	Interesse Rilevante:	Non Applicabile

#### **CLAUSOLE RELATIVE AL RIMBORSO**

17.	Esercizio Automatico:	Applicabile
18.	Opzione Call	Non Applicabile
19.	Rimborso Automatico Anticipato (art.4(3)):	Applicabile, per ulteriori dettagli si veda l'art. 4(3) del Regolamento nell'Allegato B alle Condizioni Definitive
20.	Opzione Put:	Non Applicabile
21. (a)	Art.4(2) Rimborso Anticipato per motivi fiscali	Applicabile
21. (b)	Art.4(3) Rimborso Anticipato in seguito a (art.4(5)):	
	(i) Modifiche di Legge:	Non Applicabile
	(ii) Turbativa delle Operazioni di Copertura:	Non Applicabile
	(iii) Incremento del Costo di Copertura:	Non Applicabile
22.	Importo di Rimborso Finale per <i>Certificate</i> :	L'Importo di Rimborso Collegato all'indice, come definito all'art.4a del Regolamento nell'Allegato B alle Condizioni Definitive.
23.	Importo(i) di Rimborso Anticipato per ogni <i>Certificate</i> liquidabile anticipatamente per un Evento di Risoluzione o per Motivi Fiscali e/o relativo metodo di calcolo (se richiesto o se differente da quello disposto dall'Art. 4):	Si veda l'art. 4(4) del Regolamento nell'Allegato B alle Condizioni Definitive

#### **CLAUSOLE RELATIVE A *CERTIFICATES* COLLEGATI A INDICI (*INDEX LINKED*)**

24.	Clausole relative a <i>Certificates</i> Index Linked:	Applicabile in relazione all'Importo di Rimborso Collegato all'Indice (come definito all'art. 4a del Regolamento nell'Allegato B alle Condizioni Definitive)
	(i) Operazione sul Basket dell'Indice:	Non Applicabile
	(ii) Indice o Indici:	EURO STOXX 50® Index (per ulteriori dettagli si veda l'Allegato A)
	(iii) Nome dello Sponsor dell'Indice:	STOXX Limited
	(iv) Borsa(e) Collegata(e):	Tutte le Borse

(v) Descrizione della formula da utilizzare per la determinazione dell'Importo di Rimborso Collegato all'Indice:	Come definita all'art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
(vi) Agente di Calcolo:	UBS AG, Bahnhofstrasse 45 CH-8001 Zurich/ Aeschenvorstadt 1 CH-4051 Basilea, operante tramite la propria filiale di UBS AG, Londra, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, Regno Unito
(vii) Data di Valutazione dell'Indice:	Come definita all'art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
(viii) Ora di Valutazione dell'Indice:	Come definita all'art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
(ix) Clausole per la determinazione di importi collegati all'indice quando un calcolo basato sull'Indice e/o la Formula è impossibile o non fattibile:	Come definita all'art. 4c del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
(x) Periodo(i) Specificato(i)/Date di Pagamenti degli Interessi specificate:	Non applicabile
(xi) Convenzione Giorno Lavorativo:	Convenzione Giorno Lavorativo Successivo (non rettificato)
(xii) Centro(i) Finanziario(i) di Riferimento:	Francoforte, Londra, TARGET
(xiii) Importo di Protezione:	Non applicabile
(xiv) Evento Straordinario:	Rettifica dell'Agente di Calcolo
(xv) Disposizioni Aggiuntive:	Si veda l'Allegato B

#### **CLAUSOLE GENERALI APPLICABILI AI CERTIFICATES**

25.	Forma dei Certificates:	Certificato Globale Permanente
26.	Centro(i) Finanziario(i) di Riferimento o altre Clausole Speciali relative ai Giorni di Pagamento (art.5(2)):	Francorte, Londra, TARGET
27.	Dettagli relativi ai <i>Certificates</i> Parzialmente Pagati:	Non applicabile
28.	Ribilanciamento:	Non applicabile
29.	Clausole di Ridenominazione, Rinomina e Riconvenzione:	Non applicabile
30.	Clausole di Consolidamento:	Non applicabile
31.	Ulteriori Clausole:	Non applicabile

32. Ulteriori Informazioni sul Regime Fiscale: Si veda l'Allegato D alle Condizioni Definitive.

### DISTRIBUZIONE

33. Modalità di Distribuzione: Non Sindacata
34. (i) Se Sindacata, Nomi dei Collocatori:: Non Applicabile
- (ii) Impegno Vincolante: Non Applicabile
- (iii) Nessun Impegno Vincolante/alle Migliori Condizioni: Non Applicabile
35. Intermediari nella Negoziazione Secondaria: UBS Limited
- (i) Agente di Stabilizzazione:: Non Applicabile
- (ii) Altro: Non Applicabile
36. Soggetto Incaricato di accettare le sottoscrizioni: UBS Limited
37. Offerta Soggetta a Prospetto: Un'offerta di *Certificates* può essere fatta, diversamente da quanto previsto all'articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia ("**Giurisdizione (i) dell'Offerta Pubblica**") a partire dal 20 Marzo 2012. Tale offerta deve essere proposta durante il periodo di offerta come specificato di seguito al punto 38 dalla seguente entità ("**Distributore**"): Banca Mediolanum S.p.a. con sede presso Palazzo Meucci, Milano 3 – Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI), Italia
38. Periodo per l'Offerta al Pubblico e Periodo di Sottoscrizione: Periodo per l'offerta al pubblico dal 20 Marzo 2012  
Periodo di Sottoscrizione: dal 20 Marzo 2012 fino al 17 aprile 2012, (19:00 CET)
39. Accordo di Sottoscrizione (se esistente): Non Applicabile
- (i) Data dell'Accordo di Sottoscrizione: Non Applicabile
- (ii) Caratteristiche Generali dell'Accordo di Sottoscrizione: Non Applicabile
40. Commissioni: L'Emittente accorderà ai distributori commissioni collegate al fatturato e ricorrenti come indicato al n. 40 da (i) a (iv). Le commissioni di vendita sono pagate *una tantum* dal ricavato dell'emissione
- (i) Commissione di Gestione/di Sottoscrizione: Nessuna
- (ii) Commissioni di Vendita: Fino al 5,25 % (EUR 52,50) per *Certificate*  
Alla Data del Trade, il 12 marzo 2012, la



		commissione di vendita ammontavano al 3,92 % dell'Iniziale Emissione di 20.000 Certificati
	(iii) Commissione di Quotazione:	Nessuna
	(iv) Altro:	Nessuna
41.	Procedura di Sottoscrizione:	Non Applicabile
42.	Importo minimo e/o massimo di sottoscrizione:	Importo Minimo: 3 unità
43.	Procedura di Notifica:	Non applicabile
44.	Categorie di Potenziali Investitori:	Investitori professionali e al dettaglio
45.	Informazioni relative alle modalità e alla data dell'offerta:	Non applicabile
46.	Se non sindacato, nome del Collocatore:	UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito
47.	Regole TEFRA Applicabili:	TEFRA C
48.	Ulteriori Restrizioni alla Vendita:	Applicabile
	Stato:	Hong Kong and Singapore
49.	Certificazione di Status di Soggetto non Statunitense:	Non applicabile
50.	Informazioni fornite da Terzi:	Qualora siano state impiegate informazioni fornite da terzi, è data conferma che queste informazioni sono state riportate in modo accurato e, per quanto l'Emittente sia a conoscenza e abbia potuto desumere dalle informazioni divulgate dai predetti terzi, non sono state omesse circostanze che potrebbero rendere le informazioni riportate scorrette o ingannevoli. La fonte dell'informazione è data laddove la stessa viene fornita. L'Emittente non ha verificato autonomamente tali informazioni né si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni imputabili alla fonte stessa.

#### INFORMAZIONI OPERATIVE

51.	ISIN:	DE000UU9S277
52.	Common Code:	76080623
53.	Altro/i Codice/i Titoli:	German WKN: UU9S27
54.	Numero di Titolo Svizzero ( <i>Valoren</i> ):	12516638
55.	(i) Sistema(i) di Compensazione	Clearstream Banking AG, Frankfurt Neue Boersenstr. 1 D-60487 Frankfurt am Main Euroclear Bank S.A./N.V. 1. Boulevard du Roi Albert II

		B-1210 Brussels Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg 42 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg SIX SIS AG Baslerstrasse 100 CH-4600 Olten
	(ii) Sistema di Compensazione per la consegna dei Titoli Sottostanti:	Non Applicabile
	(iii) Consegna Fisica:	Non applicabile
56.	Consegna:	Consegna dietro pagamento
57.	Agente Fiscale e di Pagamento:	UBS Limited, Londra c/o UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstrasse 2-4 D-60306 Francoforte Sul Meno
58.	Ulteriori Agenti di Pagamento:	Non Applicabile
59.	Agente di Calcolo :	UBS AG, Bahnhofstrasse 45 CH-8001 Zurich/ Aeschenvorstadt 1 CH-4051 Basilea, Operante tramite la propria filiale UBS AG, Londra, 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito

#### **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

60.	Legge Applicabile	Legge tedesca
61.	Foro Competente:	Francoforte sul Meno

Sottoscritto per conto dell'Emittente:

Da: \_\_\_\_\_  
Firmatario autorizzato

Da: \_\_\_\_\_  
Firmatario autorizzato

## ALLEGATO A ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE

### DESCRIZIONE DELL'INDICE

#### **Descrizione dell'Indice EURO STOXX 50® (Bloomberg: SX5E)**

Le informazioni che seguono costituiscono, in sintesi, un estratto della descrizione dell'Indice come disponibile sul sito <http://www.stoxx.com>.

Informazioni ulteriori sull'Indice, la natura, la storia, la composizione e i prezzi dell'Indice sono disponibili su <http://www.stoxx.com>.

#### **I. Introduzione**

L'obiettivo degli Indici STOXX® è fornire:

- indici che coprono accuratamente l'ampiezza e la profondità del mercato europeo
- indici stabili, preventivabili, coerenti ed economici
- una base liquida negoziabile per la indicizzazione dei prodotti.

Un requisito fondamentale per raggiungere questi obiettivi è la trasparenza. Al fine di consentire la corretta replica dell'Indice, STOXX Limited aggiorna regolarmente e diffonde tutti i dati e le necessarie informazioni su tutti gli aspetti relativi alla composizione e alla metodologia dell'Indice. L'Indice e i dati delle azioni che lo compongono sono immediatamente comunicati tramite le maggiori agenzie informative e il servizio di distribuzione dei dati di STOXX Limited, comunicati stampa e sul sito internet ([www.stoxx.com](http://www.stoxx.com)).

#### **II. L'Universo dell'Indice**

L'indice EURO STOXX 50® blue chip comprende 50 azioni che coprono i leaders nel settore di mercato nell'Indice EURO STOXX®.

#### **III. Descrizione dell'Indice**

Come indice appartenente alla famiglia STOXX®, l'Indice EURO STOXX 50® rappresenta la performance delle 50 società leader nel settore del mercato appartenenti alla così detta zona Euro. Sono compresi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. Per l'Indice, che è denominato sia in Euro che in dollari statunitensi, sono calcolati valori *price* e *total return*. Come tutti gli Indici STOXX®, questo è un indice *free float* ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che cattura circa il 60 % della sottostante capitalizzazione di mercato dell'Indice EURO STOXX® Total Market. Le ponderazioni delle componenti si basano sul numero di azioni free float; *i.e.* quelle azioni che sono disponibili per la negoziazione.

#### **IV. Metodologia dell'Indice**

L'universo dei titoli investibili è composto dalle azioni negoziabili nell'universo regionale:

- classe di azioni: solo azioni comuni e altre con caratteristiche simili;
- frequenza di negoziazione: solo azioni con meno di 10 giorni di non negoziazione ogni tre mesi.

L'Indice EURO STOXX 50® deriva dall'Indice EURO STOXX®, anch'esso un derivato, appartenente alla zona Euro, dell'Indice STOXX 600®.

#### **1. Revisione Periodica (Lista di selezione)**

Procedura di revisione annuale:

- a) Lista di selezione
  - nell'ambito di ciascuno dei 19 indici EURO STOXX Supersector, le azioni che lo compongono sono classificate dalla capitalizzazione di mercato *free float*. Le azioni a maggiore capitalizzazione sono aggiunte alla lista di selezione fino a quando la copertura

è prossima, ma ancora inferiore, al 60% della capitalizzazione di mercato *free float* del corrispondente indice EURO STOXX® TMI Supersector. Se la successiva azione selezionata porta la copertura più vicina al 60 % in termini assoluti, allora anch'essa viene aggiunta alla lista di selezione.

- Ogni azione restante che è una attuale componente dell'Indice EURO STOXX 50® viene aggiunta alla lista di selezione.
- Le azioni nella lista di selezione sono classificate dalla capitalizzazione di mercato *free float*. In casi eccezionali, il Comitato di Vigilanza della STOXX Limited può effettuare eliminazioni o aggiunte alla lista di selezione.

I fattori *free float* sono rivisti ogni trimestre; sono pubblicati e implementati nei giorni delle comunicazioni trimestrali dei dati del sottostante. In casi eccezionali essi possono essere implementati immediatamente.

b) Regola 40 - 60

La regola "40 - 60" si applica, poi, per selezionare le azioni blue chip dalla lista di selezione:

- Vengono selezionate le 40 azioni a maggiore capitalizzazione della lista.
- Le restanti 10 azioni sono selezionate dalle azioni correnti restanti a maggiore capitalizzazione classificate tra 41 e 60.
- Se il numero di azioni selezionate è ancora inferiore a 50, vengono selezionate le azioni rimanenti a maggiore capitalizzazione per raggiungere il numero complessivo di 50.

Inoltre, una lista di selezione viene pubblicata il primo giorno di negoziazione di ciascun mese al fine di indicare possibili cambiamenti alla composizione blue chip dell'indice in occasione della successiva revisione annuale o in caso di operazioni straordinarie sul capitale.

## 2 Revisione continua

L'Indice EURO STOXX 50® è soggetto a revisione annuale. Se il numero di azioni varia di oltre il 10 % (a seguito di operazioni straordinarie sul capitale, ad esempio, offerte pubbliche iniziali, fusioni o acquisizioni, scissioni, *delisting*, procedure concorsuali), il numero di azioni viene rettificato immediatamente. Variazioni inferiori al 10 % saranno prese in considerazione in occasione della successiva revisione trimestrale.

I divisori dell'Indice vengono rettificati per mantenere la continuità dell'indice nel tempo, anche in caso di variazioni a seguito di operazioni sul capitale.

## 3. Componenti dell'Indice e ponderazione

La composizione attuale dell'Indice EURO STOXX 50® è pubblicata sulla pagina internet [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

Se, alla revisione trimestrale, risulta che il *free float* di una componente blue chip è superiore al 10 % della capitalizzazione totale del mercato *free float* dell'Indice EURO STOXX 50®, allora esso viene ridotto al 10% da un fattore di ponderazione cap che rimane fermo fino alla successiva revisione trimestrale.

## 4. Calcolo e diffusione dell'Indice

L'Indice viene calcolato con la formula Laspeyres che misura le variazioni di prezzo rispetto a una base prefissata di ponderazione della quantità. L'Indice EURO STOXX 50® ha un valore di base pari a 1.000 alla data base del 31 dicembre 1991. Sono disponibili dati storici sino al 31 dicembre 1986.

Il valore di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50® è calcolato circa alle ore 18:00 CET (Central European Time) basato sul prezzo di chiusura/prezzo rettificato delle azioni comprese nell'Indice EURO STOXX50®. Se una azione non è stata negoziata per tutto il giorno, allora verrà utilizzato il prezzo di chiusura/prezzo rettificato del giorno precedente. La stessa procedura si applica in caso di sospensione della quotazione o in caso di chiusura per ferie della borsa competente.

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

STOXX e i suoi licenziatari (i "Licenziatari") non hanno altro rapporto con l'Emittente che non sia la licenza d'uso dell'Indice EURO STOXX50® e dei relativi marchi in relazione ai prodotti.

**STOXX e i suoi licenziatari non:**

- sponsorizzano, emettono, vendono o promuovono i prodotti;
- raccomandano l'investimento nei prodotti o in altri strumenti finanziari;
- hanno alcuna responsabilità o obbligo o prendono decisioni circa i tempi, l'importo o il prezzo dei prodotti;
- hanno alcuna responsabilità o obbligo per l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei prodotti;
- tengono in considerazione le esigenze dei prodotti o dei proprietari degli stessi nel determinare, comporre o calcolare l'indice rilevante, incluso il simbolo, né hanno alcun obbligo in tal senso

**STOXX e i suoi Licenziatari non avranno alcuna responsabilità in relazione ai prodotti.**

In particolare,

- STOXX e i suoi Licenziatari non renderanno alcuna garanzia espressa o implicita e respingeranno ogni dichiarazione di garanzia circa:

I risultati attesi dai prodotti, dai titolari dei prodotti o da ogni altra persona in relazione all'uso dell'indice rilevante, incluso il simbolo, e dei suoi dati

- La accuratezza o la esaustività dell'indice e dei suoi dati;
- La commerciabilità e la adeguatezza per uno scopo specifico o per l'uso dell'indice e dei suoi dati;
- STOXX e i suoi Licenziatari non saranno responsabili per errori, omissioni o interruzioni nel calcolo dell'indice rilevante o dei suoi dati;
- In nessun caso STOXX o i suoi Licenziatari saranno responsabili per il mancato guadagno o per danni o perdite indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche se STOXX o i suoi Licenziatari sono a conoscenza della possibilità che gli stessi potrebbero verificarsi.

L'accordo di licenza d'uso tra l'emittente e STOXX ha effetto solo tra le parti e non produce effetto nei confronti dei titolari dei prodotti o di terzi

**ALLEGATO B  
ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE**

**REGOLAMENTO DEI CERTIFICATES**

La presente Serie di *Certificates* viene emessa nell'ambito del Programma per l'Emissione di *Notes* Strutturate di UBS AG. Copie di un Accordo di Agenzia relativo alle stesse, nonché dei documenti ISDA 2003 Credit Derivatives Definitions, 2005 ISDA Commodity Definitions e 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions, se applicabile, sono disponibili per la consultazione da parte dei portatori di *Certificates* (i "**Portatori**") durante i normali orari d'ufficio presso le sedi specificate dall'Agente Fiscale.

**Art. 1  
(Valuta. Valore Nominale. Forma dei  
Certificates. Diritto del Certificate.  
Sistema di Compensazione)**

- (1) Valuta. Valore Nominale. Forma dei *Certificates*. Diritto del *Certificate*. Questa Serie di *Certificates* (i "**Certificates**") di UBS AG, operante tramite UBS AG, filiale di Londra (l'"**Emittente**"), è emessa fino a 40.000 unità con valuta in Euro ("**EUR**" o la "**Valuta**") il 27 aprile 2012 (la "**Data di Emissione**") con valore nominale pari a 1.000 Euro ciascuno (il "**Valore Nominale**"). I *Certificates* vengono emessi nella forma di titoli al portatore e non saranno rappresentati da certificati definitivi.

Ai sensi del presente Regolamento, il Portatore ha il diritto di chiedere all'Emittente, alla Data Liquidazione o alla Data di Rimborso Automatico Anticipato (come appresso definita) il pagamento dell'Importo di Rimborso Collegato all'Indice (come appresso definito) o, in caso si verifichi una Condizione di Rimborso Automatico Anticipato (come appresso definita) il pagamento dell'Importo Opzionale di Rimborso (come appresso definito).

- (2) *Certificato Globale Permanente*. I *Certificates* sono rappresentati da un certificato globale permanente (il "**Certificato Globale Permanente**" o il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano da

**APPENDIX B  
TO THE FINAL TERMS**

**TERMS AND CONDITIONS  
OF THE CERTIFICATES**

This Series of *Certificates* is issued under the Structured Note Programme of UBS AG. Copies of an Agency Agreement relating thereto as well as the 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions, the 2005 ISDA Commodity Definitions and the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions, if applicable, are available for inspection during normal business hours by the holders of the *Certificates* (the "**Certificateholders**") at the specified offices of the Fiscal Agent.

**§1  
(Currency. Par Value. Form. Certificate  
Right. Clearing System)**

- (1) *Currency. Par Value. Form. Certificate Right*. This Series of up to 40,000 *Certificates* (the "**Certificates**") of UBS AG, acting through UBS AG, London Branch, (the "**Issuer**") is issued in Euro ("**EUR**" or the "**Currency**") on 27 April 2012 (the "**Issue Date**") having a par value of EUR 1,000.00 each (the "**Par Value**"). The *Certificates* are being issued in bearer form and will not be represented by definitive notes.

In accordance with these Terms and Conditions, the *Certificateholder* has the right to demand from the *Issuer*, on the Maturity Date or on the Automatic Early Redemption Date (as defined below) payment of the Index Linked Redemption Amount (as defined below) or, subject to the occurrence of the Automatic Early Redemption Condition (as defined below) payment of the Optional Redemption Amount (as defined below).

- (2) *Permanent Global Note*. The *Certificates* are represented by a permanent global Note (the "**Permanent Global Note**" or "**Global Note**") without coupons which shall be signed manually by two authorised signatories of the *Issuer* and shall be authenticated by or on behalf of

due firmatari autorizzati dell'Emittente e autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale.

- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non saranno stati soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente ai *Certificates*. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende ognuno dei seguenti: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**Clearstream Francoforte**"), Clearstream Banking *société anonyme*, Lussemburgo, ("**Clearstream Lussemburgo**") Euroclear Bank S.A./N.V., ("**Euroclear**") SIX SIS AG ("**SIS**") o qualsiasi avente causa degli stessi. I Portatori possono rivendicare la proprietà del rispettivo Certificato Globale che può essere ceduto conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

**Art. 2  
(Status)**

Le obbligazioni derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.

**Art. 3  
(Interessi)**

Non sarà effettuato alcun pagamento di interessi sui *Certificates*.

**Art. 4  
(Rimborso)**

- (1) *Rimborso Finale.* I *Certificates* saranno rimborsati ai sensi dell'art. 4b.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* I *Certificates* saranno liquidati al relativo Importo di Rimborso Anticipato, a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento

the Fiscal Agent.

- (3) *Clearing System.* Each Global Note will be kept in custody by or on behalf of the Clearing System until all obligations of the Issuer under the *Certificates* have been satisfied. "**Clearing System**" means each of the following: Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("**Clearstream Frankfurt**"), Clearstream Banking *société anonyme*, Luxembourg ("**Clearstream Luxembourg**"), Euroclear Bank S.A./N.V. ("**Euroclear**"), and SIX SIS AG ("**SIS**") or any successor in this capacity. The Certificateholders have claims to co-ownership shares of the respective Global Note which may be transferred in accordance with the rules and regulations of the respective Clearing System.

**§2  
(Status)**

The obligations under the *Certificates* constitute unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer ranking *pari passu* among themselves and *pari passu* with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by mandatory provisions of law.

**§3  
(Interest)**

There will not be any payments of interest on the *Certificates*.

**§4  
(Redemption)**

- (1) *Final Redemption.* The *Certificates* shall be redeemed pursuant to §4b.
- (2) *Tax Call.* The *Certificates* shall be redeemed at their Early Redemption Amount at the option of the Issuer in whole, but not in part, at any time, on giving not less than 30 days' notice to the Certificateholders (which notice shall

previa comunicazione da inviarsi ai Portatori almeno 30 giorni prima (comunicazione che sarà irrevocabile), con pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5, qualora: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito dei *Certificates*, l'Emittente sia o sarà tenuto a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato all'art. 6, a causa di qualsiasi cambiamento o modifica alle leggi o normative in vigore in Svizzera, nel Regno Unito, nel Jersey o nella Repubblica Federale Tedesca ("**Germania**") o in Italia o in ogni suddivisione politica o autorità degli stessi avente potere fiscale, ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato/a in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato dall'Emittente adottando ragionevoli misure (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi dell'art. 10) a sua disposizione. Prima della pubblicazione di qualsiasi comunicazione di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dalla quale risulti che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e che illustri che le condizioni cui è soggetto il diritto dell'Emittente di effettuare tale rimborso si sono verificate, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente è o sarà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.

(3) *Issuer's Call (rimborso automatico anticipato)*. Qualora si verifichi un rimborso automatico anticipato in base all'art. 4(2), i *Certificates* verranno rimborsati integralmente, ma non in parte, alla Data di Rimborso Automatico Anticipato rilevante (come di seguito definita) al rispettivo Importo Opzionale di Rimborso (come di seguito definito) se si verifica la Condizione di Rimborso Automatico Anticipato (come di seguito definita) in una qualsiasi Data di Osservazione (come di seguito definita), senza che sia necessario alcuna comunicazione di esercizio da parte

be irrevocable) by settlement in cash in accordance with §5 if; (i) on the occasion of the next payment or delivery due under the *Certificates*, the Issuer has or will become obliged to pay additional amounts as provided or referred to in §6 as a result of any change in, or amendment to, the laws or regulations of Switzerland, the United Kingdom, Jersey or the Federal Republic of Germany ("**Germany**") or Italy or any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such laws or regulations, which change or amendment becomes effective on or after the Issue Date; and (ii) such obligation cannot be avoided by the Issuer taking reasonable measures (but no Substitution of the Issuer pursuant to §10) available to it. Before the publication of any notice of redemption pursuant to this paragraph, the Issuer shall deliver to the Fiscal Agent a certificate signed by an executive director of the Issuer stating that the Issuer is entitled to effect such redemption and setting forth a statement of facts showing that the conditions precedent to the right of the Issuer so to redeem have occurred, and an opinion of independent legal or tax advisers of recognised standing to the effect that the Issuer has or will become obliged to pay such additional amounts as a result of such change or amendment.

(3) *Issuer's Call (automatic early redemption)*. Subject to an early redemption pursuant to §4(2), the *Certificates* shall be redeemed all, but not in part, on the relevant Automatic Early Redemption Date (as defined below) at their relevant Optional Redemption Amount (as defined below) if the Automatic Early Redemption Condition (as defined below) is met on any Observation Date (as defined below), without the requirement of an exercise notice by the Issuer (automatic early redemption). The occurrence of the afore-mentioned conditions relating to



dell'Emittente (rimborso automatico anticipato). Il verificarsi delle condizioni sopra descritte relative a tale rimborso automatico anticipato saranno quindi comunicate ai Portatori in conformità all'art. 12.

Laddove:

La "**Condizione di Rimborso Automatico Anticipato**" si verifica se, con riferimento alla Data di Osservazione<sub>(i)</sub>, il Livello dell'Indice è **uguale o superiore allo Strike** (come definito all'art. 4a che segue);

"**Data di Osservazione**" è rilevante "**Data di Rimborso Automatico Anticipato**" in relazione alla Data di Osservazione significa ciascuna data specificata nella colonna "Data di Osservazione" o "Data di Rimborso Automatico Anticipato", a seconda dei casi, inclusa nella tabella che segue.

Con riferimento alla Data di Osservazione si applica quanto segue: se questo giorno non è un Giorno Lavorativo dell'Indice, il Giorno Lavorativo dell'Indice immediatamente successivo sarà considerato quale Data di Osservazione rilevante in relazione all'Indice.

Se tale giorno è un Giorno di Sconvolgimento, come determinato dall'Agente di Calcolo agendo in buona fede ed in maniera ragionevole, il Giorno Lavorativo dell'Indice immediatamente successivo che non sia un Giorno di Sconvolgimento sarà considerato quale Data di Osservazione.

<b>Data di Osservazione<sub>(i)</sub></b>	<b>Data di Rimborso Automatico Anticipato</b>
Data di Osservazione <sub>(i=1)</sub> : 20.04.2013	27.04.2013
Data di Osservazione <sub>(i=2)</sub> : 20.04.2014	27.04.2014

- (4) *Importi di Rimborso.* Ai fini di quanto previsto al presente articolo 4 e all'art. 8 (Eventi di Risoluzione) si applica quanto segue:

L'**Importo Finale di Rimborso** in relazione a ogni Certificate sarà

such automatic early redemption will be notified to the Certificateholders thereafter in accordance with §12.

Whereby:

The "**Automatic Early Redemption Condition**" is met if, in respect of the Observation Date<sub>(i)</sub>, the Index Level is **equal to or above the Strike Level** (as defined in §4a below);

"**Observation Date**" and the relevant "**Automatic Early Redemption Date**" in respect of the Observation Date means each date specified under the column "Observation Date" or "Automatic Early Redemption Date", as the case may be, in the table below.

The following applies with respect to the Observation Date:

If this day is not an Index Business Day, the immediately succeeding Index Business Day is deemed to be the relevant Observation Date in relation to the Index.

If this day is a Disrupted Day, as determined by the Calculation Agent acting in good faith and in a reasonable manner, the immediately succeeding Index Business Day that is not a Disrupted Day is deemed to be the Observation Date.

<b>Observation Date<sub>(i)</sub></b>	<b>Automatic Early Redemption Date</b>
Observation Date <sub>(i=1)</sub> : 20.04.2013	27.04.2013
Observation Date <sub>(i=2)</sub> : 20.04.2014	27.04.2014

- (4) *Redemption Amounts.* For the purposes of this §4 and §8 (Events of Default) the following applies:

The "**Final Redemption Amount**" in respect of each Certificate shall be its

l'importo di Rimborso Collegato all'Indice come definito all'art. 4a.

**L'importo di Rimborso Anticipato** in relazione a ogni Certificate dovrà essere un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo agendo in buona fede ed in maniera ragionevole.

**L'importo Opzionale di Rimborso** in relazione a ogni Certificate sarà con riferimento ad un rimborso automatico anticipato secondo l'art. 4(3) e con riferimento alle Date di Osservazione  $_{(i=1)}$  o  $_{(i=2)}$ , un importo determinato dall'Agente di Calcolo sulla base della seguente formula:

**Valore Nominale x (100 % + n x 7,50 %)**

Dove:

"n" si intende il numero della Data di Osservazione rilevante<sub>(i)</sub>.

**art. 4a  
(Definizioni)**

**"Evento Straordinario"** si intende un Evento di Rettifica dell'Indice.

**"Valuta di Liquidazione"** si intende l'Euro.

**"Strike"** si intende in relazione all'Indice il 100% del Livello di Riferimento.

**"Borsa"** significa ogni borsa o sistema di quotazione indicati come tale per l'Indice qualsiasi successore di tale borsa o sistema di quotazione o qualsiasi borsa o sistema di quotazione sostitutivi sui quali la negoziazione delle azioni sottostanti l'Indice sia stata temporaneamente ricollocata (a condizione che l'Agente di Calcolo abbia accertato che vi sia una liquidità relativa alle azioni sottostanti l'Indice su tali temporanei borsa o sistema di quotazione sostitutivi pari a quella dell'originale Borsa).

**"Giorno Lavorativo di Borsa"** si intende qualsiasi Giorno Fissato per le Negoziazioni in cui ciascuna Borsa e Borsa Collegata sono aperte per le negoziazioni durante le rispettive sedute di negoziazione ordinarie, anche laddove la chiusura della Borsa o della Borsa Collegata sia antecedente all'Orario di Chiusura Fissato.

**"Sconvolgimento di Borsa"** si intende qualsiasi evento (che non sia una Chiusura Anticipata) che in qualsiasi modo turbi,

Index Linked Redemption Amount as defined in §4a.

The "**Early Redemption Amount**" in respect of each Certificate shall be an amount in EUR to be determined by the Calculation Agent acting in good faith and in a reasonable manner.

The "**Optional Redemption Amount**" in respect of each Certificate shall be in respect of an automatic early redemption pursuant to §4(3) and in respect of the Observation Dates $_{(i=1)}$  or  $_{(i=2)}$  an amount determined by the Calculation Agent in accordance with the following formula:

**Par Value x (100 % + n x 7.50 %)**

Where:

"n" equals the number of the relevant Observation Date<sub>(i)</sub>.

**§4a  
(Definitions)**

**"Extraordinary Event"** means an Index Adjustment Event.

**"Settlement Currency"** means EUR.

**"Strike Level"** means in relation to the Index 100 per cent. of the Reference Level.

**"Exchange"** means each exchange or quotation system specified as such for the Index any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or quotation system to which trading in the shares underlying the Index has temporarily relocated (provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity relative to the shares underlying the Index on such temporary substitute exchange or quotation system as on the original Exchange).

**"Exchange Business Day"** means, any Scheduled Trading Day on which each Exchange and Related Exchange are open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding any such Exchange or Related Exchange closing prior to its Scheduled Closing Time.

**"Exchange Disruption"** means any event (other than an Early Closure) that disrupts or impairs (as determined by the Calculation

precluda o impedisca (così come stabilito dall'Agente di Calcolo) ai partecipanti al mercato in generale di (i) effettuare operazioni o ottenere valori di mercato per i titoli in qualsiasi Borsa rilevante relativamente a titoli che comprendono il 20 per cento o più del Livello dell'Indice; oppure (ii) effettuare operazioni o ottenere valori di mercato per contratti di opzione o *futures* relativi all'Indice in qualsiasi Borsa Collegata rilevante.

"**Livello Finale**" si intende il Livello dell'Indice alla Data di Scadenza.

"**Data di Rilevazione**" si intende il 27 aprile 2012.

Se tale data non è un Giorno Lavorativo dell'Indice in relazione all'Indice, il Giorno Lavorativo dell'Indice immediatamente successivo sarà considerato la Data di Rilevazione dell'Indice.

Qualora tale giorno sia un Giorno di Sconvolgimento, come determinato dall'Agente di Calcolo agendo in buona fede ed in maniera ragionevole, il successivo Giorno Lavorativo dell'Indice che non sia un Giorno di Sconvolgimento, si considererà come la Data di Rilevazione dell'Indice.

"**Chiusura Anticipata**" si intende la chiusura, in ogni Giorno Lavorativo di Borsa, della Borsa o della(e) Borsa(e) Collegata(e) rilevante(i) prima del loro Orario di Chiusura Fissato, a meno che quest'ultimo non venga annunciato da tale Borsa o Borsa Collegata almeno un'ora prima del primo tra i seguenti eventi: (i) l'effettivo orario di chiusura della normale seduta di negoziazione in tale Borsa o Borsa Collegata in quello stesso Giorno Lavorativo di Borsa; e (ii) il termine ultimo per la presentazione degli ordini da inserire nel sistema della Borsa o della Borsa Collegata per l'esecuzione all'Ora di Valutazione dell'Indice in quello stesso Giorno Lavorativo di Borsa.

"**Convolgimento delle Negoziazioni**" si intende qualsiasi sospensione o limitazione imposta sulle negoziazioni dalla Borsa rilevante o dalla Borsa Collegata o per via di movimenti nei prezzi che eccedono i limiti ammessi dalla Borsa rilevante o dalla Borsa Collegata o per qualsiasi altra ragione: (i) relativamente ai titoli che includono il 20 per cento o più del livello dell'Indice in qualsiasi Borsa rilevante; oppure (ii) nei contratti di opzione o *futures* collegati all'Indice in qualsiasi rilevante Borsa Collegata.

Agent) the ability of market participants in general (i) to effect transactions in, or obtain market values for securities on any relevant Exchange relating to securities that comprise 20 per cent. or more of the Index Level, or (ii) to effect transactions in, or obtain market values for, futures or options contracts relating to the Index on any relevant Related Exchange.

"**Expiration Value**" means the Index Level on the Expiration Date.

"**Fixing Date**" means 27 April 2012.

If this day is not an Index Business Day in relation to the Index, the immediately succeeding Index Business Day is deemed to be the Fixing Date for the Index.

If this day is a Disrupted Day, as determined by the Calculation Agent acting in good faith and in a reasonable manner, the immediately succeeding Index Business Day that is not a Disrupted Day is deemed to be the Fixing Date for the Index.

"**Early Closure**" means the closure on any Exchange Business Day of the relevant Exchange or any Related Exchange(s) prior to its Scheduled Closing Time unless such earlier closing time is announced by such Exchange(s) or Related Exchange(s) at least one hour prior to the earlier of (i) the actual closing time for the regular trading session on such Exchange(s) or Related Exchange(s) on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered into the Exchange or Related Exchange system for execution at the Index Valuation Time on such Exchange Business Day.

"**Trading Disruption**" means any suspension of or limitation imposed on trading by the relevant Exchange or Related Exchange or otherwise and whether by reason of movements in price exceeding limits permitted by the relevant Exchange or Related Exchange or otherwise (i) relating to securities that comprise 20 per cent. or more of the Index Level on any relevant Exchange or (ii) in futures or options contracts relating to the Index on any relevant Related Exchange.

"**Indice**" si intende l'Indice EURO STOXX 50®.

"**Evento di Rettifica dell'Indice**" si intende una modifica dell'Indice, una cancellazione dell'Indice o uno sconvolgimento dell'Indice, tutti come definiti all'art. 4c(2) sotto riportato.

"**Importo di Rimborso Collegato all'Indice**" si intende un importo in Euro determinato dall'Agente di Calcolo alla Data di Scadenza all'Ora di Valutazione dell'Indice sulla base dei seguenti scenari:

Scenario 1: Se il Livello Finale è **uguale o superiore allo Strike**, l'Importo di Rimborso Collegato all'Indice sarà determinato sulla base della seguente formula:

**Valore Nominale x (100 % + 3 x 7,50 %).**

Scenario 2: Se il Livello Finale è inferiore allo Strike ma **pari o superiore al Livello di Barriera**, l'Importo di Rimborso Collegato all'Indice sarà determinato sulla base della seguente formula:

**Valore Nominale x (100 % + 7,50 %).**

Scenario 3: Se il Livello Finale è **inferiore al Livello di Barriera**, l'Importo di Rimborso Collegato all'Indice sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Livello Finale}}{\text{Livello di Riferimento}}$$

"**Data di Valutazione dell'Indice**" si intende la Data di Osservazione rilevante o la Data di Scadenza a seconda dei casi.

Se uno di questi giorni non è un Giorno Lavorativo dell'Indice, il Giorno Lavorativo dell'Indice immediatamente successivo sarà considerato quale rilevante Data di Valutazione dell'Indice per l'Indice.

"**Ora di Valutazione dell'Indice**" si intende l'ora della determinazione ufficiale del livello di chiusura dell'Indice da parte dello Sponsor dell'Indice.

"**Giorno Lavorativo dell'Indice**" si intende qualsiasi giorno (o giorno che, se non fosse stato per un Evento di Sconvolgimento del Mercato, sarebbe stato) un giorno di negoziazione in ciascuna Borsa e in ciascuna Borsa Collegata, tranne che nell'ipotesi in cui in quel giorno la negoziazione in tale Borsa o Borsa Collegata sia programmata per una

"**Index**" means the EURO STOXX 50®.

"**Index Adjustment Event**" means an Index Modification, Index Cancellation or Index Disruption, all as defined in §4c(2) below.

"**Index Linked Redemption Amount**" means an amount in EUR determined by the Calculation Agent on the Expiration Date at the Index Valuation Time in accordance with the following scenarios:

Scenario 1: If the Expiration Value is **equal to or above the Strike Level**, the Index Linked Redemption Amount shall be determined in accordance with the following formula:

**Par Value x (100 % + 3 x 7.50 %).**

Scenario 2: If the Expiration Value is below the Strike Level but **at or above the Barrier Level**, the Index Linked Redemption Amount shall be determined in accordance with the following formula:

**Par Value x (100 % + 7.50 %).**

Scenario 3: If the Expiration Value is **below the Barrier Level**, the Index Linked Redemption Amount shall be determined in accordance with the following formula:

$$\text{Par Value} \times \frac{\text{Expiration Value}}{\text{Reference Level}}$$

"**Index Valuation Date**" means the relevant Observation Date or the Expiration Date, as the case may be.

If one of these days is not an Index Business Day for the Index, the immediately succeeding Index Business Day is deemed to be the relevant Index Valuation Date for the Index.

"**Index Valuation Time**" means the time of the official determination of the closing level of the Index by the Index Sponsor.

"**Index Business Day**" means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a trading day on each Exchange and each Related Exchange, other than a day on which trading on any such Exchange or Related Exchange is scheduled to close prior to its regular weekday closing time.

chiusura anticipata rispetto al suo normale orario di chiusura settimanale.

**"Componente dell'Indice"** si intendono quegli strumenti finanziari, valori patrimoniali o valori di riferimento di cui l'Indice è composto di volta in volta.

"Lo **Sponsor dell'Indice** " si intende STOXX Limited in relazione all'Indice EURO STOXX 50®, che è la società o altra entità responsabile della determinazione e della revisione delle regole, delle procedure, delle metodologie di calcolo e delle rettifiche, ove esistenti, collegate all'Indice pertinente e che pubblica regolarmente (direttamente o tramite agente) il livello dell'Indice pertinente durante ciascun Giorno Fissato per le Negoziazioni; un riferimento allo Sponsor dell'Indice includerà un riferimento allo **"Sponsor dell'Indice Successore"** definito all'Art. 4c(1) sotto indicato.

**"Livello dell'Indice"** si intende il livello dell'Indice alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice.

**"Evento di Sconvolgimento del Mercato"** si intende il verificarsi o l'esistenza di (i) uno Sconvolgimento delle Negoziazioni, (ii) uno Sconvolgimento di Borsa che, in entrambi i casi, l'Agente di Calcolo considera significativo, in qualsiasi momento entro l'ora che precede l'Orario di Valutazione dell'Indice rilevante, oppure (iii) una Chiusura Anticipata. Per stabilire se un Evento di Sconvolgimento del Mercato esista rispetto a un Indice in qualsiasi momento, se un Evento di Sconvolgimento del Mercato si verifica in relazione a un titolo incluso nell'Indice in qualsiasi momento, il relativo contributo percentuale di tale titolo a livello dell'Indice sarà basato su un raffronto tra (x) la quota del livello dell'Indice attribuibile a tale Titolo e (y) il livello complessivo del Livello dell'Indice, in entrambi i casi immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Sconvolgimento del Mercato.

**"Orario di Chiusura Fissato"** si intende, rispetto a una Borsa o ad una Borsa Collegata e a qualsiasi giorno in cui ciascuna Borsa e Borsa Collegata sono programmate per essere aperte per le negoziazioni per le loro rispettive sedute di negoziazione ordinarie, l'orario di chiusura programmato per i giorni della settimana di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno Fissato per le Negoziazioni, senza considerare le sedute fuori orario o altre sedute esterne all'orario della regolare sessione di negoziazione.

**"Index Component"** means those securities, assets or reference values of which the Index is comprised from time to time.

**"Index Sponsor"** means STOXX Limited in respect of the EURO STOXX 50® Index which is the corporation or other entity that is responsible for setting and reviewing the rules and procedures and the methods of calculation and adjustments, if any, related to the relevant Index and announces (directly or through an agent) the level of the relevant Index on a regular basis during each Scheduled Trading Day; where reference to the Index Sponsor shall include a reference to the **"Successor Index Sponsor"** defined in §4c(1) below.

**"Index Level"** means the level of the Index at the relevant Index Valuation Time.

**"Market Disruption Event"** means the occurrence or existence of (i) a Trading Disruption, (ii) an Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent determines is material, at any time during the one hour period that ends at the relevant Index Valuation Time, or (iii) an Early Closure. For the purposes of determining whether a Market Disruption Event in respect of an Index exists at any time, if a Market Disruption Event occurs in respect of a security included in the Index at any time, then the relevant percentage contribution of that security to the Index Level shall be based on a comparison of (x) the portion of the Index Level attributable to that security and (y) the overall Index Level, in each case immediately before the occurrence of such Market Disruption Event.

**"Scheduled Closing Time"** means, in respect of an Exchange or Related Exchange and any day on which each Exchange and each Related Exchange are scheduled to be open for trading for their respective regular trading sessions, the scheduled weekday closing time of such Exchange or Related Exchange on such Scheduled Trading Day, without regard to after hours or any other trading outside of the regular trading session hours.

"**Giorno Fissato per le Negoziazioni**" si intende qualsiasi giorno in cui ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Collegata specificate sono programmate per essere aperte alle negoziazioni nelle rispettive regolari sedute di negoziazione.

"**Livello di Riferimento dell'Indice**" si intende il Livello dell'Indice alla Data di Rilevazione.

"**Livello di Barriera**" si intende in relazione all'Indice il 50% del Livello di Riferimento .

"**Giorno di Sconvolgimento**" si intende qualsiasi Giorno Fissato per le Negoziazioni in cui una Borsa rilevante o Borsa Collegata non riescano ad aprire per la negoziazione durante la normale seduta di negoziazione o in cui si è verificato un Evento di Sconvolgimento del Mercato.

"**Borsa Collegata**" significa ogni borsa su cui gli strumenti finanziari che compongono l'Indice sono negoziati, come determinato dallo Sponsor dell'Indice, di volta in volta, ovvero ogni avente causa di tale borsa o sistema di quotazione o borsa o sistema di quotazione sostitutivi sui quali la negoziazione di contratti futures e di opzione relativi all'Indice sia stata temporaneamente ricollocata (a condizione che l'Agente di Calcolo abbia accertato che vi sia una liquidità relativa ai contratti futures e di opzione relativi all'Indice su tali temporanei borsa o sistema di quotazione sostitutivi pari a quella dell'originale Borsa Collegata).

"**Data di Scadenza**" si intende il 20 aprile 2015.

**Art. 4b  
(Rimborso)**

- (1) I *Certificates*, salvo rimborso anticipato, saranno liquidati il 27 aprile 2015 ("**Data di Liquidazione**"), all'Importo di Rimborso Collegato all'Indice come calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alle disposizioni ivi incluse e come comunicato ai Portatori in conformità all'articolo 12 dall'Agente di Calcolo immediatamente dopo la relativa determinazione.

**Art. 4c  
(Indice Successore. Rettifica dell'Agente di Calcolo. Correzione dell'Indice. Giorni di Sconvolgimento)**

- (1) *Indice Successore*. Se un Indice non è

"**Scheduled Trading Day**" means any day on which each Exchange and each Related Exchange specified herein are scheduled to be open for trading for their respective regular trading sessions.

"**Reference Level**" means the Index Level on the Fixing Date.

"**Barrier Level**" means in relation to the Index 50 per cent. of the Reference Level.

"**Disrupted Day**" means any Scheduled Trading Day on which a relevant Exchange or any Related Exchange fails to open for trading during its regular trading session or on which a Market Disruption Event has occurred.

"**Related Exchange**" means every stock exchange on which securities comprising the Index are traded, as determined by the Index Sponsor from time to time or any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or quotation system to which trading in futures or options contracts relating to the Index has temporarily relocated (provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity relative to the futures or options contracts relating to the Index on such temporary substitute exchange or quotation system as on the original Related Exchange).

"**Expiration Date**" means 20 April 2015.

**§4b  
(Redemption)**

- (1) The *Certificates*, unless early redeemed, shall be redeemed on 27 April 2015 (the "**Maturity Date**") at the Index Linked Redemption Amount as determined by the Calculation Agent in accordance with the provisions hereof and as notified to the Certificateholders in accordance with §12 by the Calculation Agent immediately after being determined.

**§4c  
(Successor Index. Calculation Agent Adjustment. Correction of the Index. Disrupted Days)**

- (1) *Successor Index*. If the Index is not

calcolato e annunciato dallo Sponsor dell'Indice ma è calcolato e pubblicato da un successore dello Sponsor dell'Indice (lo "**Sponsor dell'Indice Successore**") accettabile per l'Agente di Calcolo o sostituito da un indice successore utilizzando, a discrezione dell'Agente di Calcolo, una formula di calcolo uguale o sostanzialmente uguale, e una metodologia di calcolo uguale a quella utilizzata nel calcolo di tale Indice (l'"**Indice Successore**"), allora tale Indice verrà considerato l'indice in tal modo calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice Successore o da tale Indice Successore, a seconda del caso.

- (2) *Rettifica dell'Agente di Calcolo.* Qualora, in base alla determinazione dell'Agente di Calcolo, alla o prima di una Data di Valutazione dell'Indice, lo Sponsor dell'Indice (oppure, ove applicabile) lo Sponsor dell'Indice Successore) effettui una variazione significativa nella formula o nel metodo di calcolo di un Indice, o se in qualsiasi altro modo modifichi in maniera significativa l'Indice (ad esclusione di una modifica prescritta in tale formula o metodo per mantenere l'Indice in caso di cambiamenti nei titoli che lo costituiscono, capitalizzazione e in altri eventi ordinari) ("**Modifica dell'Indice**"), oppure se cancelli permanentemente l'Indice e non esista un Indice Successore ("**Cancellazione dell'Indice**") oppure se, in una qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice, lo Sponsor dell'Indice non riesca a calcolare e a pubblicare il Livello dell'Indice ("**Sconvolgimento dell'Indice**"), allora l'Agente di Calcolo procederà a calcolare l'Importo di Rimborso Collegato all'Indice utilizzando anziché un livello pubblicato per tale Indice, il Livello dell'Indice alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice secondo quanto determinato dall'Agente stesso conformemente alla formula e al metodo di calcolo di tale Indice in vigore prima di predetta modifica o impossibilità, ma utilizzando unicamente quelle Componenti dell'Indice che componevano l'Indice immediatamente prima dell'Evento di Rettifica dell'Indice. L'Agente di Calcolo darà comunicazione a tale riguardo all'Agente Fiscale e ai Portatori in conformità all'articolo 12.
- (3) *Correzione dell'Indice.* Nel caso in cui un qualsiasi prezzo o livello pubblicato alla Borsa o Borsa Collegata o dallo Sponsor

calculated and announced by the Index Sponsor but is calculated and announced by a successor to the Index Sponsor (the "**Successor Index Sponsor**") acceptable to the Calculation Agent or replaced by a successor index using, in the determination of the Calculation Agent, the same or a substantially similar formula for, and method of, calculation as used in the calculation, of the Index (the "**Successor Index**"), then such index shall be deemed to be the Index so calculated and announced by the Successor Index Sponsor or that Successor Index, as the case may be.

- (2) *Calculation Agent Adjustment.* If, in the determination of the Calculation Agent on or before any Index Valuation Date the Index Sponsor (or, if applicable, the Successor Index Sponsor) makes a material change in the formula for, or the method of calculating, the Index or in any other way materially modifies an Index (other than a modification prescribed in that formula or method to maintain that Index in the event of changes in constituent securities and capitalisation and other routine events) (an "**Index Modification**"); or permanently cancels the Index and no Successor Index exists (an "**Index Cancellation**") or on any Index Valuation Date the Index Sponsor fails to calculate and publish the Index Level (an "**Index Disruption**"), then the Calculation Agent shall calculate the Index Linked Redemption Amount using, in lieu of a published level for the Index, the Index Level as at the relevant Index Valuation Date as determined by the Calculation Agent in accordance with the formula for and method of calculating such Index last in effect before that change or failure, but using only those Components that comprised the Index immediately prior to that Index Adjustment Event. The Calculation Agent shall notify the Fiscal Agent and the Certificateholders thereof in accordance with §12.
- (3) *Correction of the Index.* In the event that any price or level published on the Exchange or Related Exchange or by

dell'Indice e utilizzato per il calcolo o la determinazione fatta in relazione ai *Certificates* siano successivamente corretti e la correzione sia pubblicata dalla Borsa o dallo Sponsor dell'Indice prima della Data di Liquidazione, l'Agente di Calcolo determinerà l'importo che è pagabile o consegnabile per effetto di tale correzione e, ove necessario, modificherà i termini di tale operazione in considerazione di tale correzione, comunicando al riguardo ai Portatori conformemente all'articolo 12

the Index Sponsor and which is utilised for any calculation or determination made in relation to the *Certificates* is subsequently corrected and the correction is published by the Exchange or the Index Sponsor before the Maturity Date, the Calculation Agent will determine the amount that is payable or deliverable as a result of that correction, and, to the extent necessary, will adjust the terms of such transaction to account for such correction and will notify the Certificateholders accordingly pursuant to §12.

- (4) *Giorni di Sconvolgimento.* Qualora l'Agente di Calcolo agendo in buona fede ed in maniera ragionevole, stabilisca che una qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice sia un Giorno di Sconvolgimento, allora la Data di Valutazione dell'Indice corrisponderà al primo Giorno Lavorativo dell'Indice successivo che l'Agente di Calcolo reputi non essere un Giorno di Sconvolgimento, a meno che l'Agente non stabilisca che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi dell'Indice immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Sconvolgimento. In tale caso:
- (a) tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice sarà considerato la Data di Valutazione dell'Indice, ignorando il fatto che tale giorno sia un Giorno di Sconvolgimento; e
- (b) l'Agente di Calcolo stabilirà il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice a tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice conformemente alla formula e al metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima che si verificasse l'Evento di Sconvolgimento del Mercato, utilizzando il prezzo delle negoziazioni sulla Borsa rilevante (oppure, in caso di sospensione o limitazione significativa delle negoziazioni della Componente rilevante, la propria valutazione in buona fede del prezzo negoziato sulla Borsa che sarebbe prevalso se non si fossero verificate la sospensione o la limitazione alla Data di Valutazione dell'Indice rilevante) a tale quinto Giorno Lavorativo
- (4) *Disrupted Days.* If the Calculation Agent acting in good faith and in a reasonable manner determines that any Index Valuation Date is a Disrupted Day, then the Index Valuation Date shall be the first succeeding Index Business Day that the Calculation Agent determines is not a Disrupted Day, unless the Calculation Agent determines that each of the five Index Business Days immediately following the original date is a Disrupted Day. In that case:
- (a) that fifth Index Business Day shall be deemed to be the Index Valuation Date, notwithstanding the fact that such day is a Disrupted Day; and
- (b) the Calculation Agent shall determine the Index Level as of the relevant Index Valuation Date on that fifth Index Business Day in accordance with the formula, for and method of, calculating such Index last in effect prior to the commencement of the Market Disruption Event using the exchange-traded price on the relevant Exchange (or, if trading in the relevant Component has been materially suspended or materially limited, its good faith estimate of the exchange-traded price that would have prevailed but for the suspension or limitation as of the relevant Index Valuation Date) on that fifth Index Business Day of each Component comprising the



dell'Indice di ciascuna Componente che compone tale Indice.

Index.

**Art. 5  
(Pagamenti)**

**§5  
(Payments)**

- |  |   |
|--|---|
| <p>(1) <i>Pagamento del Capitale.</i> Il pagamento del capitale relativo ai <i>Certificates</i> sarà effettuato, fatte salve le leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'Intermediario rilevante o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione o dell'Intermediario rilevante dietro presentazione e consegna dei Certificati Globali presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.</p> <p>(2) <i>Giorno Lavorativo.</i> Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ai <i>Certificates</i> non sia un Giorno Lavorativo, i Portatori non avranno diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo nella località interessata e non avranno diritto ad interessi o altri pagamenti relativamente a tale ritardo.</p> <p><b>"Giorno Lavorativo"</b> si intende un giorno (diverso da sabato e domenica) in cui (a) le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e (b) tutte le parti del <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2</i> (il "<b>TARGET</b>") sono attive per l'esecuzione di pagamenti in EURO.</p> <p>(3) <i>Stati Uniti.</i> Per "<b>Stati Uniti</b>" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il District of Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).</p> <p>(4) <i>Adempimento.</i> L'Emittente avrà adempiuto ai suoi obblighi con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'Intermediario rilevante.</p> <p>(5) <i>Riferimenti al Capitale.</i> I Riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi,</p> | <p>(1) <i>Payment of Principal.</i> Payment of principal in respect of <i>Certificates</i> shall be made, subject to applicable fiscal and other laws and regulations, in the Currency and to the Clearing System or the relevant Intermediary or to its order for credit to the accounts of the relevant account holders of the Clearing System or the relevant Intermediary upon presentation and surrender of the Global Notes at the specified office of any Paying Agent outside the United States.</p> <p>(2) <i>Business Day.</i> If the date for payment of any amount in respect of any <i>Certificates</i> is not a Business Day then the Certificateholder shall not be entitled to payment until the next Business Day in the relevant place and shall not be entitled to interest or other payment in respect of such delay.</p> <p><b>"Business Day"</b> means a day on which (other than Saturday and Sunday) (a) banks are open for business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in London and Frankfurt and (b) all relevant parts of the <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2</i> ("<b>TARGET</b>") are operating to effect payments in Euro.</p> <p>(3) <i>United States.</i> "<b>United States</b>" means the United States of America including the States thereof and the District of Columbia and its possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands).</p> <p>(4) <i>Discharge.</i> The Issuer shall be discharged by payment to, or to the order of, the Clearing System or the relevant Intermediary.</p> <p>(5) <i>References to Principal.</i> References to "principal" shall be deemed to include,</p> |
|--|---|

secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Finale dei *Certificates*, dell'Importo di Rimborso Anticipato dei *Certificates*, nonché di qualsiasi provento o altro importo pagabile nell'ambito dei *Certificates* o relativamente agli stessi.

**Art. 6  
(Regime Fiscale)**

- (1) Tutti gli importi pagabili da o per conto dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento dei *Certificates* saranno corrisposti senza alcuna trattenuta o deduzione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura ("**Imposte**") imposto da o per conto della Giurisdizione Rilevante (come di seguito definita), o di qualsiasi altra autorità della stessa avente potere di introdurre Imposte, salvo che tale trattenuta o deduzione sia prescritta dalla legge.
- (2) Qualora l'Emittente sia obbligato ad operare la deduzione o la trattenuta di eventuali Imposte, allora l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna deduzione o trattenuta di eventuali Imposte ("**Importi Aggiuntivi**").
- (3) L'Emittente non sarà obbligato a pagare gli Importi Aggiuntivi ai sensi dell'Art. 6(2) relativamente ad un *Certificate* presentato all'incasso,
  - (i) per quanto riguarda la ritenuta tedesca (*Kapitalertragsteuer*) (inclusa *Abgeltungsteuer*) oltre l'imposta addizionale di solidarietà (*Solidaritätszuschlag*), calcolata sulla prima e la tassa della chiesa (*Kirchensteuer*), se esistente, che deve essere dedotta o trattenuta in base alla legge tedesca sulle imposte sui redditi German Income Tax Act, come modificata dalla legge di riforma delle Imposte sulle società 2008 (*Unternehmensteuerreformgesetz 2008*) ovvero ogni altra tassa che possa sostituire la ritenuta tedesca (*Kapitalertragsteuer*) (inclusa *Abgeltungsteuer*) oltre l'imposta addizionale di solidarietà (*Solidaritätszuschlag*), calcolata sulla prima e la tassa della chiesa (*Kirchensteuer*), a seconda dei casi;

as applicable the Final Redemption Amount of the *Certificates*; the Early Redemption Amount of the *Certificates*; and any premium and any other amounts which may be payable under or in respect of the *Certificates*.

**§6  
(Taxation)**

- (1) All sums payable by or on behalf of the Issuer pursuant to the Terms and Conditions of the *Certificates* will be made without withholding or deduction for, or on account of, any present or future taxes, duties, assessments or other government charges of any nature ("**Taxes**") imposed by or on behalf of a Relevant Jurisdiction (as defined below), or any authority thereof or therein having power to impose Taxes unless such withholding or deduction is required by law.
- (2) If the Issuer is required to withhold or deduct or withhold any Taxes then the Issuer will pay such additional amounts as will result in the holders of the *Certificates* receiving the amounts they would have received if no withholding or deduction of Taxes had been required ("**Additional Amounts**").
- (3) The Issuer will not be required to pay any Additional Amounts pursuant to §6(2) in relation to a *Certificate* which is presented for payment,
  - (i) as far as the German withholding tax (*Kapitalertragsteuer*) (including *Abgeltungsteuer*) plus solidarity surcharge (*Solidaritätszuschlag*) imposed thereon and church tax (*Kirchensteuer*), if any, to be deducted or withheld pursuant to the German Income Tax Act as amended by the Corporate Tax Reform Act 2008 (*Unternehmensteuerreformgesetz 2008*) or any other tax which may substitute the German withholding tax (*Kapitalertragsteuer*) (including *Abgeltungsteuer*) or the German solidarity surcharge (*Solidaritätszuschlag*) or the church tax (*Kirchensteuer*), as the case may be, is concerned; or

ovvero

- |  |  |
|--|--|
| <p>(ii) da o per conto di un Portatore soggetto a tali Imposte sui <i>Certificates</i> in conseguenza del fatto che intrattenga rapporti con la Giurisdizione Rilevante diversi dalla semplice proprietà o possesso del <i>Certificate</i> oppure dalla ricezione del pagamento di capitale o interessi relativamente allo stesso; oppure</p> <p>(iii) dove tale ritenuta o tale deduzione si riferisca a (i) ciascuna Direttiva dell'Unione Europea o regolamento concernente la tassazione dell'imposta sugli interessi, o (ii) ogni trattato internazionale o accordo relativo a tale tassazione e del quale la Germania o l'Unione Europea sia parte, o (iii) ogni disposizione di legge attuativa o in adempimento delle, ovvero introdotta in conformità con le sopra citate Direttiva, regolamento, trattato o accordo; o</p> <p>(iv) da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o deduzione presentando all'incasso il relativo <i>Certificate</i> ovvero disponendo che il pagamento fosse ricevuto tramite un altro Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'UE; oppure</p> <p>(v) più di trenta giorni dopo la "Data Rilevante" (come di seguito definita), eccetto nella misura in cui il Portatore avrebbe avuto diritto agli Importi Aggiuntivi qualora avesse presentato all'incasso il <i>Certificate</i> l'ultimo giorno del periodo di 30 giorni.</p> <p>(4) <b>Giurisdizione Rilevante</b>" si intende (i) la Svizzera in relazione a UBS AG; (ii) la Svizzera, il Regno Unito e la Repubblica Federale Tedesca ("<b>Germania</b>"), in relazione a UBS AG operante tramite la propria succursale di Londra; (iii) la Svizzera, Jersey e la Germania in relazione a UBS AG che opera tramite la propria succursale di Jersey; (iv) la giurisdizione di stabilimento della relativa succursale, la Svizzera e la Germania in caso di una succursale diversa da UBS AG, succursale di Londra e UBS AG,</p> | <p>(ii) by or on behalf of a Certificateholder who is liable to such Taxes on the Certificates as a result of having some connection with the Relevant Jurisdiction other than its mere ownership or possession of the Certificate or the receipt of principal or interest in respect thereof; or</p> <p>(iii) where such withholding or deduction relates to (i) any European Union Directive or regulation concerning the taxation of interest income, or (ii) any international treaty or understanding relating to such taxation and to which Germany or the European Union is a party, or (iii) any provision of law implementing, or complying with, or introduced to conform with, such Directive, regulation, treaty or understanding; or</p> <p>(iv) by or on behalf of a Certificateholder who would have been able to avoid such withholding or deduction by presenting the relevant Certificate to, or arranging to receive payment through, another Paying Agent in a Member State of the EU; or</p> <p>(v) more than 30 days after the Relevant Date (as defined below) except to the extent that the Certificateholder would have been entitled to receive the Additional Amounts if it had presented the Certificate for payment on the last day of the 30-day period.</p> <p>(4) <b>"Relevant Jurisdiction"</b> means (i) Switzerland in relation to UBS AG; (ii) Switzerland, the United Kingdom and the Federal Republic of Germany ("<b>Germany</b>") in relation to UBS AG acting through its London Branch; (iii) Switzerland, Jersey and Germany in relation to UBS AG acting through its Jersey Branch; (iv) the jurisdiction of establishment of the relevant branch, Switzerland and Germany in the case of a branch other than UBS AG London Branch and UBS AG Jersey Branch; and (v) the public Offering</p> |
|--|--|

succursale di Jersey; e (v) qualsiasi altra giurisdizione in cui l'Emittente sia o divenga soggetto passivo d'imposta.

Jurisdictions and any other jurisdiction in which the Issuer is or becomes subject to tax.

**"Data Rilevante"** si intende la data in cui il pagamento è dovuto. Qualora gli importi di denaro dovuti alla scadenza non siano stati interamente ricevuti dall'Agente di Pagamento alla scadenza o prima della stessa, allora per "Data Rilevante" si intenderà la data alla quale è pubblicato, in conformità con il Regolamento dei *Certificates*, l'avviso dal quale risulta che l'intero importo di denaro dovuto è stato ricevuto dall'Agente di Pagamento.

**"Relevant Date"** means the date on which the payment first becomes due. If the full amount of the moneys payable on the due date has not been received by the Paying Agent on or before the due date, then "Relevant Date" means the date on which notice to the effect that the full amount of the money due has been received by the Paying Agent is published in accordance with the Terms and Conditions of the *Certificates*.

- (5) Qualsiasi riferimento contenuto nel presente Regolamento dei *Certificates* a importi pagabili dall'Emittente ai sensi del Regolamento dei *Certificates* include (i) qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del presente art. 6, e (ii) qualsiasi importo pagabile in base ad un obbligo assunto in aggiunta o in sostituzione dell'obbligo stabilito dal presente art. 6.

- (5) Any reference in the Terms and Conditions of the *Certificates* to amounts payable by the Issuer pursuant to the Terms and Conditions of the *Certificates* includes (i) any Additional Amount payable pursuant to this §6 and (ii) any sum payable pursuant to an obligation taken in addition to or in substitution for the obligation in this §6.

**Art. 7  
(Prescrizione)**

Il periodo di presentazione di cui all'art. 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è ridotto a 10 anni per i *Certificates*.

**§7  
(Prescription)**

The presentation period provided in § 801 paragraph 1, sentence 1 of the German Civil Code is reduced to ten years for the *Certificates*.

**Art. 8  
(Eventi di Risoluzione)**

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Risoluzione**"), i Portatori potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento del *Certificate*, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato del *Certificate* unitamente agli interessi maturati fino alla data del pagamento diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Risoluzione sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (i) un inadempimento superiore a 30 giorni nel pagamento di capitale o interessi dovuti relativamente ai *Certificates*; oppure
- (ii) un inadempimento nell'esecuzione da parte dell'Emittente di qualsiasi altro

**§8  
(Events of Default)**

If any of the following events (each an "**Event of Default**") occurs, each Certificateholder may by written notice to the Issuer at the specified office of the Fiscal Agent declare such *Certificates* to be forthwith due and payable, whereupon the Early Redemption Amount of such *Certificates* together with accrued interest to the date of payment shall become immediately due and payable, unless such Event of Default shall have been remedied prior to the receipt of such notice by the Issuer:

- (i) there is a default for more than 30 days in the payment of any principal or interest due in respect of the *Certificates*; or
- (ii) there is a default in the performance by the Issuer of any other obligation under

obbligo relativo ai *Certificates* a cui non si possa porre rimedio o che, essendo rimediabile, si protragga per 60 giorni dopo che uno dei Portatori abbia comunicato per iscritto tale inadempimento all'Emittente; oppure

- (iii) un tribunale o un'altra autorità competente abbia emesso un ordine, ovvero sia stata approvata dall'Emittente una delibera, che dispone lo scioglimento o liquidazione dell'Emittente, ovvero la nomina di un liquidatore o curatore fallimentare dell'Emittente ovvero di tutta o di una parte sostanziale del relativo patrimonio, o si verifichi un evento analogo a carico dell'Emittente, in qualsiasi giurisdizione, che non sia in relazione a una riorganizzazione *in bonis*, una ristrutturazione, un raggruppamento o una fusione; oppure
- (iv) l'Emittente interrompa i pagamenti oppure non sia in grado, o abbia ammesso di fronte ai creditori in via generale di non essere in grado, di pagare i propri debiti quando giungono a scadenza, oppure sia giudicata o riconosciuta fallita o insolvente, oppure stipuli un concordato o altro tipo di accordo con i creditori in via generale.

#### **Art. 9 (Agenti)**

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e l'Agente di Calcolo (insieme, gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

##### **Agente Fiscale**

UBS Limited London  
c/o UBS Deutschland AG  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
D-60306 Francoforte sul Meno

##### **Agente di Pagamento:**

UBS Limited London  
c/o UBS Deutschland AG  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
D-60306 Francoforte sul Meno

the *Certificates* which is incapable of remedy or which, being a default capable of remedy, continues for 60 days after written notice of such default has been given by any Certificateholder to the Issuer; or

- (iii) any order shall be made by any competent court or other authority or resolution passed by the Issuer for the dissolution or winding-up of the Issuer or for the appointment of a liquidator, receiver, administrator or manager of the Issuer or of all or a substantial part of their respective assets, or anything analogous occurs, in any jurisdiction, to the Issuer, other than in connection with a solvent reorganisation, reconstruction, amalgamation or merger; or
- (iv) the Issuer shall stop payment or shall be unable to, or shall admit to creditors generally its inability to, pay its debts as they fall due, or shall be adjudicated or found bankrupt or insolvent, or shall enter into any composition or other arrangements with its creditors generally.

#### **§9 (Agents)**

- (1) *Appointment.* The Fiscal Agent, the Paying Agents and the Calculation Agent (together, the "**Agents**") and their offices (which can be substituted with other offices in the same city) are:

##### **Fiscal Agent:**

UBS Limited London  
c/o UBS Deutschland AG  
Bockenheimer Landstrasse 2-4  
D-60306 Frankfurt am Main

##### **Paying Agent:**

UBS Limited London  
c/o UBS Deutschland AG  
Bockenheimer Landstrasse 2-4  
D-60306 Frankfurt am Main

**Agente di Calcolo:**

UBS AG, Bahnhofstrasse 45  
 CH-8001 Zürich/  
 Aeschenvorstadt 1  
 CH-4051 Basilea,  
 operante tramite UBS AG succursale di  
 Londra, 1 Finsbury Avenue, London  
 EC2M 2PP, Regno Unito

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui i *Certificates* saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Calcolo con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile all'interno di uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con l'Art. 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.
- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e

**Calculation Agent:**

UBS AG, Bahnhofstrasse 45  
 CH-8001 Zurich/  
 Aeschenvorstadt 1  
 CH-4051 Basle,  
 acting through UBS AG, London  
 Branch, 1 Finsbury Avenue, London  
 EC2M 2PP, United Kingdom

- (2) *Variation or Termination of Appointment.* The Issuer reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of any Agent and to appoint another Fiscal Agent or additional or other Paying Agents or another Calculation Agent provided that the Issuer shall at all times (i) maintain a Fiscal Agent, (ii) so long as the *Certificates* are listed on a regulated market of a stock exchange, a Paying Agent (which may be the Fiscal Agent) with a specified office in such place as may be required by the rules of such stock exchange, (iii) a Calculation Agent with a specified office located in such place as required by the rules of any stock exchange or other applicable rules (if any) and (iv) if a Directive of the European Union regarding the taxation of interest income or any law implementing such Directive is introduced, ensure that it maintains a Paying Agent in a Member State of the European Union that will not be obliged to withhold or deduct tax pursuant to any such Directive or law, to the extent this is possible in a Member State of the European Union. Any variation, termination, appointment or change shall only take effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 nor more than 45 days' prior notice thereof shall have been given to the Certificateholder in accordance with §12.
- (3) *Agent of the Issuer.* Any Agent acts solely as the agent of the Issuer and does not assume any obligations towards or relationship of agency or trust for any Certificateholder.
- (4) *Determinations Binding.* All certificates, communications, opinions, determinations, calculations, quotations and

decisioni che l'Agente di Calcolo rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno rese in conformità all'articolo 317 del Codice Civile tedesco.

- (5) Né l'Agente di Calcolo, né gli Agenti di Pagamento avranno alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo ai *Certificates* che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di grave negligenza o condotta dolosa).

**Art. 10  
(Sostituzione dell'Emittente)**

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo della stessa) potrà, e i Portatori danno sin d'ora il loro consenso irrevocabile in anticipo, in qualunque momento e senza che sia richiesto alcun ulteriore consenso preventivo dei Portatori, essere sostituito nella sua qualità di debitore principale relativamente ai Portatori da qualsiasi società (costituita in qualsiasi paese del mondo) sua controllante, sua controllata o sotto il comune controllo con l'Emittente, oppure adempiere ai propri obblighi relativi ai *Certificates* attraverso una delle sue succursali (ognuna delle predette società o succursali sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:

- (a) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti di Sostituzione**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole dell'Accordo di Agenzia, come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale nei *Certificates* e nell'Accordo di Agenzia, e in base ai quali documenti l'Emittente dovrà

decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of this Terms and Conditions by the Calculation Agent shall (in the absence of manifest error) be binding on the Issuer, the Fiscal Agent, the Paying Agents and the Certificateholders and shall be made in accordance with § 317 of the German Civil Code.

- (5) None of the Calculation Agent or the Paying Agents shall have any responsibility in respect of any error or omission or subsequent correcting made in the calculation or publication of any amount in relation to the *Certificates*, whether caused by negligence or otherwise (other than gross negligence or willful misconduct).

**§10  
(Substitution of the Issuer)**

- (1) The Issuer (reference to which shall always include any previous substitute debtor) may and the Certificateholders hereby irrevocably agree in advance that the Issuer may without any further prior consent of any Certificateholder at any time, substitute any company (incorporated in any country in the world) controlling, controlled by or under common control with, the Issuer as the principal debtor in respect of the *Certificates* or undertake its obligations in respect of the *Certificates* through any of its branches (any such company or branch, the "**Substitute Debtor**"), provided that:

- (a) such documents shall be executed by the Substituted Debtor and the Issuer as may be necessary to give full effect to the substitution (together, the "**Substitution Documents**") and pursuant to which the Substitute Debtor shall undertake in favour of each Certificateholder to be bound by these Terms and Conditions and the provisions of the Agency Agreement as fully as if the Substitute Debtor had been named in the *Certificates* and the Agency Agreement as the principal debtor in respect of the *Certificates* in place of the Issuer and pursuant to which the Issuer

garantire irrevocabilmente e incondizionatamente a favore di ciascun Portatore il pagamento di tutti gli importi dovuti dal Debitore Sostitutivo in qualità di debitore principale (tale garanzia dell'Emittente sarà indicata nel presente documento come "**Garanzia di Sostituzione**");

(b) i Documenti di Sostituzione includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che il Debitore Sostitutivo e l'Emittente hanno ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per la sostituzione e per il rilascio della Garanzia di Sostituzione da parte dell'Emittente relativamente agli obblighi del Debitore Sostitutivo, ed inoltre attestanti che il Debitore Sostitutivo ha ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi dei Documenti di Sostituzione, e che tutte le suddette approvazioni e autorizzazioni sono pienamente valide ed efficaci, ed inoltre che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo e la Garanzia di Sostituzione rilasciata dall'Emittente sono entrambi validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi ai *Certificates* attraverso una succursale, i *Certificates* restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo; e

(c) l'art. 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Risoluzione ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.

shall irrevocably and unconditionally guarantee in favour of each Certificateholder the payment of all sums payable by the Substitute Debtor as such principal debtor (such guarantee of the Issuer herein referred to as the "**Substitution Guarantee**");

(b) the Substitution Documents shall contain a warranty and representation by the Substitute Debtor and the Issuer that the Substitute Debtor and the Issuer have obtained all necessary governmental and regulatory approvals and consents for such substitution and for the giving by the Issuer of the Substitution Guarantee in respect of the obligations of the Substitute Debtor, that the Substitute Debtor has obtained all necessary governmental and regulatory approvals and consents for the performance by the Substitute Debtor of its obligations under the Substitution Documents and that all such approvals and consents are in full force and effect and that the obligations assumed by the Substitute Debtor and the Substitution Guarantee given by the Issuer are each valid and binding in accordance with their respective terms and enforceable by each Certificateholder and that, in the case of the Substitute Debtor undertaking its obligations with respect to the Certificates through a branch, the Certificates remain the valid and binding obligations of such Substitute Debtor; and

(c) §8 shall be deemed to be amended so that it shall also be an Event of Default under the said Condition if the Substitution Guarantee shall cease to be valid or binding on or enforceable against the Issuer.



- (2) Nel momento in cui i Documenti di Sostituzione diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse nei *Certificates* in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, ed i *Certificates* saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo è stato costituito. La sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente ai *Certificates*.
- (2) Upon the Substitution Documents becoming valid and binding obligations of the Substitute Debtor and the Issuer and subject to notice having been given in accordance with sub-paragraph (4) below, the Substitute Debtor shall be deemed to be named in the *Certificates* as the principal debtor in place of the Issuer as issuer and the *Certificates* shall thereupon be deemed to be amended to give effect to the substitution including that the relevant jurisdiction in §6 shall be the jurisdiction of incorporation of the Substitute Debtor. The execution of the Substitution Documents together with the notice referred to in sub-paragraph (4) below shall, in the case of the substitution of any other company as principal debtor, operate to release the Issuer as issuer from all of its obligations as principal debtor in respect of the *Certificates*.
- (3) I Documenti di Sostituzione saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui i *Certificates* resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente ai *Certificates* o ai Documenti di Sostituzione non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti di Sostituzione al fine di far valere qualsiasi *Certificate* o uno dei Documenti di Sostituzione.
- (3) The Substitution Documents shall be deposited with and held by the Fiscal Agent for so long as any *Certificates* remain outstanding and for so long as any claim made against the Substitute Debtor or the Issuer by any Certificateholder in relation to the *Certificates* or the Substitution Documents shall not have been finally adjudicated, settled or discharged. The Substitute Debtor and the Issuer acknowledge the right of every Certificateholder to the production of the Substitution Documents for the enforcement of any of the *Certificates* or the Substitution Documents.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione dei *Certificates* su una borsa valori, in conformità con l'Art. 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base dei *Certificates* riguardante la sostituzione dell'Emittente.
- (4) Not later than 15 Business Days after the execution of the Substitution Documents, the Substitute Debtor shall give notice thereof to the Certificateholders and, if any *Certificates* are listed on any stock exchange, to such stock exchange in accordance with §12 and to any other person or authority as required by applicable laws or regulations. A supplement to the Base Prospectus relating to the *Certificates* concerning the substitution of the Issuer shall be prepared by the Issuer.
- (5) Ai fini del presente art. 10, il termine 'controllo' indica il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o
- (5) For the purposes of this §10, the term "control" means the possession, directly or indirectly, of the power to

influenzare la gestione e le politiche di una società in virtù di un contratto o del possesso, diretto o indiretto, di azioni munite di diritto di voto in tale società che, complessivamente, conferiscano al titolare degli stessi il diritto di eleggere la maggioranza dei suoi amministratori, ed include qualsiasi società con un rapporto analogo nei confronti della società menzionata per prima; a questo proposito, 'diritti di voto' indica azioni munite di diritto di voto nel capitale di una società che in circostanze ordinarie conferiscono il diritto di eleggerne gli amministratori, e i termini 'controllante', 'controllata' e 'sotto il comune controllo' saranno interpretati di conseguenza.

**Art. 11**  
**(Ulteriori Emissioni. Acquisti.**  
**Annullamento)**

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori *Certificates* soggetti allo stesso regolamento dei presenti *Certificates* (fatta eccezione per il Prezzo di Emissione e per la Data di Emissione), così che i medesimi saranno raggruppati e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti *Certificates* e i riferimenti ai "*Certificates*" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente potrà in qualunque momento acquistare i *Certificates* a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. I *Certificates* così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti i *Certificates* interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti

**Art. 12**  
**(Comunicazioni)**

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti i *Certificates* saranno pubblicate su Internet sul sito [www.ubs.com/keyinvest](http://www.ubs.com/keyinvest) oppure su un primario quotidiano. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà

direct or cause the direction of the management and policies of a company, whether by contract or through the ownership, directly or indirectly, of voting shares in such company which, in the aggregate, entitle the holder thereof to elect a majority of its directors, and includes any company in like relationship to such first-mentioned company, and for this purpose "voting shares" means shares in the capital of a company having under ordinary circumstances the right to elect the directors thereof, and "controlling", "controlled" and "under common control" shall be construed accordingly.

**§11**  
**(Further Issues. Purchases. Cancellation)**

- (1) *Further Issues.* The Issuer may from time to time without the consent of the Certificateholders create and issue further *Certificates* having the same terms and conditions as the *Certificates* (except for the issue price and the issue date) and so that the same shall be consolidated and form a single Series with such *Certificates*, and references to "*Certificates*" shall be construed accordingly.
- (2) *Purchases.* The Issuer may at any time purchase *Certificates* at any price in the open market or otherwise. If purchases are made by tender, tenders must be available to all Certificateholders alike. Such *Certificates* may be held, reissued, resold or cancelled, all at the option of the Issuer.
- (3) *Cancellation.* All *Certificates* redeemed in full shall be cancelled forthwith and may not be reissued or resold.

**§12**  
**(Notices)**

- (1) *Publication.* All notices concerning the *Certificates* shall be published on the Internet on website [www.ubs.com/keyinvest](http://www.ubs.com/keyinvest) or in a leading daily newspaper. Any notice so given will be deemed to have been validly

considerata validamente resa il quinto giorno da tale pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno dalla prima pubblicazione).

- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando i *Certificates* saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

#### Art. 13

##### (Legge Applicabile, Foro Competente e Agente per le Comunicazioni, Correzioni)

- (1) *Legge Applicabile.* I *Certificates* sono disciplinati dalla legge tedesca.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in relazione ai *Certificates* (le "**Controversie**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche presentare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Facoltà di far valere i Propri Diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti *Certificates* sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dal Custode presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Certificates* che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo dei *Certificates* accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che il Custode ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una

given on the fifth day of such publication (or, if published more than once, on the fifth day of the first such publication).

- (2) *Notification to Clearing System.* The Issuer may, instead of a publication pursuant to subparagraph (1) above, deliver the relevant notice to the Clearing System, for communication by the Clearing System to the Certificateholders, provided that, so long as any *Certificates* are listed on any stock exchange, the rules of such stock exchange permit such form of notice. Any such notice shall be deemed to have been given to the Certificateholders on the fifth day after the day on which the said notice was given to the Clearing System.

#### §13

##### (Governing Law. Jurisdiction. Process Agent, Corrections)

- (1) *Governing Law.* The *Certificates* are governed by German law.
- (2) *Jurisdiction.* The exclusive place of jurisdiction for all proceedings arising out of or in connection with the *Certificates* ("**Proceedings**") shall be Frankfurt am Main. The Holders, however, may also pursue their claims before any other court of competent jurisdiction. The Issuer hereby submits to the jurisdiction of the courts referred to in this subparagraph.
- (3) *Enforcement.* Any Certificateholder may in any Proceedings against the Issuer, or to which such Certificateholder and the Issuer are parties, protect and enforce in his own name his rights arising under such *Certificates* on the basis of (i) a statement issued by the Custodian with whom such Certificateholder maintains a securities account in respect of the *Certificates* (a) stating the full name and address of the Certificateholder, (b) specifying the total number of *Certificates* credited to such securities account on the date of such statement and (c) confirming that the Custodian has given written notice to the Clearing System containing the information pursuant to (a) and (b) and (ii) a copy

copia dei *Certificates* in forma globale con certificazione attestante che si tratta di una copia conforme all'originale da parte di un funzionario del Sistema di Compensazione specificamente autorizzato o di un depositario del Sistema di Compensazione, senza che sia necessario produrre in tali procedure i registri effettivi o i certificati globali che rappresentano i *Certificates*. Per "**Custode**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Certificates*, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti *Certificates* anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

of the *Certificates* in global form certified as being a true copy by a duly authorised officer of the Clearing System or a depository of the Clearing System, without the need for production in such Proceedings of the actual records or the global *Certificates* representing the *Certificates*. "**Custodian**" means any bank or other financial institution of recognised standing authorised to engage in securities custody business with which the Holder maintains a securities account in respect of the *Certificates* and includes the Clearing System. Each Certificateholder may, without prejudice to the foregoing, protect and enforce his rights under these *Certificates* also in any other manner permitted in the country of the Proceedings.

- |   |   |
|---|---|
| <p>(4) <i>Nomina dell'Agente per le Comunicazioni.</i> Per tutti i procedimenti dinnanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente nomina UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Germania, proprio domiciliatario in Germania.</p>  | <p>(4) <i>Appointment of Process Agent.</i> For any Proceedings before German courts, the Issuer appoints UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germany, as its authorised agent for service of process in Germany.</p>  |
| <p>(5) L'Emittente è legittimato a modificare questo Regolamento senza il consenso dei Portatori qualora lo ritenga necessario in qualsiasi modo, a condizione che le modifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) siano di carattere formale, di modesta rilevanza o di natura tecnica; o</li> <li>(ii) siano fatte al fine di sanare un errore comprovato e manifesto; o</li> <li>(iii) siano fatte per ovviare a qualsiasi ambiguità o per correggere o integrare ogni lacuna nelle previsioni di questo Regolamento; o</li> </ul> | <p>(5) The Issuer is entitled to modify or amend, as the case may be, these Terms and Conditions in each case without the consent of the Certificateholders in such manner as the Issuer deems necessary, if the modifications or amendments</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) are of a formal, minor or technical nature; or</li> <li>(ii) are made to cure a manifest or proven error; or</li> <li>(iii) are made to cure any ambiguity; or is made to correct or supplement any defective provisions of these Terms and Conditions; or</li> </ul> |

- |  |   |
|--|---|
| <p>(iv) siano fatte per correggere un errore od omissione tali che, in mancanza di una siffatta correzione il Regolamento non potrebbe altrimenti rappresentare le corrispondenti condizioni dei Certificates sulla base delle quali gli stessi siano stati venduti o negoziati;<br/>o</p> <p>(v) non influenzino in modo significativo o negativo gli interessi derivanti dai Certificates.</p> | <p>(iv) are made to correct an error or omission such that, in the absence of such correction, the Terms and Conditions would not otherwise represent the intended terms of the Certificates on which the Certificates were sold and have since traded; or</p> <p>(v) will not materially and adversely affect the interests of the Certificates.</p> |
|--|---|

Ogni modifica di questo Regolamento diverrà efficace come ivi previsto e vincolante nei confronti dei Portatori e sarà notificata ai Portatori in conformità con l'art. 12 di questo Regolamento (ma la mancanza di tale notifica o della sua ricezione non determinerà l'invalidità di tale modifica).

Any modification or amendment of these Terms and Conditions shall take effect in accordance with its terms and be binding on the Certificateholders, and shall be notified to the Certificateholders in accordance with § 12 of these Terms and Conditions (but failure to give such notice, or non-receipt thereof, shall not affect the validity of such modification or amendment).

**Art. 14  
(Lingua)**

Il presente Regolamento è redatto in lingua tedesca e ne viene fornita una traduzione in lingua inglese. Il testo in lingua tedesca sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua inglese è fornita unicamente a titolo di cortesia.

**§14  
(Language)**

These Conditions are written in the German language and provided with an English language translation. The German text shall be controlling and binding. The English language translation is provided for convenience only.

## ALLEGATO C ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE

### FATTORI DI RISCHIO

L'acquisto di *Certificates* può comportare notevoli rischi ed è adatto solo agli investitori che possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie alla valutazione dei pregi e dei rischi di un investimento in *Certificates*. Prima di prendere una decisione d'investimento, i potenziali investitori dovrebbero esaminare attentamente, alla luce della propria situazione finanziaria personale e dei propri obiettivi d'investimento, tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base. I termini e le espressioni definiti in altre parti del Prospetto di Base avranno, in prosieguo, il medesimo significato nel presente Allegato C alle Condizioni Definitive.

**I Potenziali investitori in *Certificates* devono essere coscienti del fatto che i *Certificates* possono perdere di valore e potranno eventualmente subire una perdita totale del capitale investito nei *Certificates*.**

#### I. Fattori di Rischio relativi ai *Certificates*

##### 1. Fattori di Rischio Generali relativi ai *Certificates*

###### Informazioni generali

L'investimento in *Certificates* comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e del tipo o della struttura dei *Certificates*.

Ogni potenziale investitore dovrebbe determinare se l'investimento in *Certificates* sia adatto alla propria situazione personale. Un investimento in *Certificates* richiede una profonda conoscenza della natura dell'operazione in questione. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza nel campo degli investimenti, in particolare riguardo a quelli legati ai *Certificates* strutturati, ed essere consapevoli dei rischi correlati.

L'investimento in *Certificates* è adatto solo a potenziali investitori che:

- possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i pregi e i rischi di un investimento in *Certificates* e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento ad esso pertinente;
- hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per valutare tali pregi e rischi nel contesto di una particolare situazione finanziaria e per valutare l'impatto che i *Certificates* avranno complessivamente nel loro portafoglio di investimento;
- comprendono pienamente le condizioni dei *Certificates* e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanziari;
- sono in grado di sostenere il rischio economico che comporta un investimento in *Certificates* fino al momento della scadenza degli stessi; e
- riconoscono che non è possibile disporre dei *Certificates* per un considerevole periodo di tempo, se non prima della scadenza degli stessi.

Il mercato di negoziazione di titoli di debito come i *Certificates* potrebbe essere volatile ed essere influenzato sfavorevolmente da molti eventi.

###### Rischio di Credito

I Portatori sono soggetti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente di adempiere ai pagamenti di interessi o rimborsi ai quali esso è tenuto in base ai *Certificates*. Il rischio è tanto

più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente (si veda anche il successivo paragrafo "Fattori di Rischio relativi all'Emittente").

Il verificarsi del rischio di credito potrebbe comportare una parziale o totale incapacità dell'Emittente di adempiere al pagamento di interessi e/o rimborsi.

### **Rating dei *Certificates***

Un rating dei *Certificates*, se esistente, potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi di investimento nei *Certificates*. Allo stesso modo, i rating potrebbero venire sospesi, degradati o ritirati. Tali sospensioni, degradazioni e ritiri potrebbero avere un effetto sfavorevole sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione dei *Certificates*. Un rating del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o tenere titoli e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di rating in ogni momento.

### **Rischio di Reinvestimento**

I Portatori possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità proveniente dalla vendita di *Certificates*. L'utile che il Portatore riceverà dai *Certificates* dipende non solo dal prezzo e dal tasso d'interesse nominale dei *Certificates*, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della durata dei *Certificates* possano essere reinvestiti ad un tasso d'interesse uguale o maggiore rispetto a quello previsto dai *Certificates* stessi. Il rischio che il tasso generale degli interessi di mercato scenda al di sotto del tasso di interesse dei *Certificates* durante la loro durata è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali dei *Certificates* in questione.

### **Rischio di Liquidità**

Generalmente i *Certificates* forniscono un certo flusso finanziario. Il Regolamento dei *Certificates* e le relative Condizioni Definitive espongono le condizioni e le date di liquidazione e l'ammontare degli interessi e/o dei rimborsi liquidati. Nell'eventualità in cui le condizioni concordate non si verificano, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso.

Il verificarsi del rischio liquidità potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente di adempiere ai pagamenti degli interessi o al rimborso dei *Certificates*, per intero o in parte.

### **Rischio d'Inflazione**

Il rischio d'Inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale dei *Certificates*. Se il tasso d'inflazione è pari o maggiore del rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.

### **Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito**

Se un Portatore fa ricorso a un prestito per l'acquisto di *Certificates* e questi ultimi risultano in *default*, o se il prezzo di negoziazione diminuisce significativamente, il Portatore potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del suo investimento, ma sarebbe tenuto anche a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontato che saranno in grado di ripagare il prestito o i relativi interessi dagli utili di una transazione. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la loro situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, così come dovrebbero verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito e il prestito stesso a richiesta, e dovrebbero inoltre valutare la possibilità di andare incontro ad una perdita anziché ad un guadagno.

### **Compenso dell'Agente di Distribuzione**

L'Emittente può decidere di sottoscrivere accordi di distribuzione con varie istituzioni finanziarie e altri intermediari (ciascuno un "**Agente di Distribuzione**"). Ciascun Agente di Distribuzione potrà accettare, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, di sottoscrivere i *Certificates* ad un prezzo pari o inferiore al Prezzo di Emissione. Una commissione periodica può anche essere pagata agli Agenti di Distribuzione con riferimento a tutti i *Certificates* in circolazione fino alla data di scadenza (inclusa) ad un tasso deciso dall'Emittente. Tale tasso può variare nel tempo.

### **Costi/Spese per Operazioni**

Quando i *Certificates* vengono acquistati o venduti, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni e i costi per l'operazione) vengono aggiunti al prezzo di acquisto o di vendita dei *Certificates*. Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o annullare qualsiasi utile derivante dalla proprietà dei *Certificates*. Gli istituti di credito di norma addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – sono coinvolte nell'esecuzione di un ordine, includendo ma non limitandosi, a operatori nazionali o broker in mercati esteri, ai Portatori possono venire addebitate spese di intermediazione, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).

In aggiunta ai costi direttamente correlati all'acquisto di titoli (costi diretti), i potenziali investitori devono anche tenere in considerazione gli eventuali costi aggiuntivi (come le commissioni di deposito). I potenziali investitori dovrebbero informarsi sugli eventuali costi aggiuntivi da affrontare in relazione all'acquisto, al deposito o alla vendita dei *Certificates* prima di investire negli stessi.

### **Modifiche di Legge**

Il Regolamento dei *Certificates* è soggetto alla legge tedesca (come ulteriormente descritto nel Regolamento dei *Certificates*), come dichiarato applicabile nelle Condizioni Definitive per ogni *Tranche* di *Certificates*, in vigore dalla data del Prospetto Base. Non possono essere fornite rassicurazioni relativamente all'impatto di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria o modifiche della legge tedesca (o legge applicabile in Germania) o della prassi amministrativa successivamente alla data del Prospetto di Base.

### **Potenziali conflitti di interesse**

L'Emittente, il(i) Collocatore(i) o le loro rispettive società controllate e/o collegate possono avviare e intrattenere qualsiasi tipo di rapporto commerciale, di *investment banking* o di altro genere con qualsiasi emittente di Strumenti Finanziari Sottostanti o Entità di Riferimento, le loro rispettive controllate e/o collegate o garanti o qualsiasi altra persona o entità aventi degli obblighi relativi a emittenti di Strumenti Finanziari Sottostanti o Entità di Riferimento o loro rispettive controllate e/o collegate o garanti, così come se i *Certificates* non esistessero, indipendentemente dal fatto che tali azioni possano produrre un effetto avverso su un emittente degli Strumenti Finanziari Sottostanti o sulle Entità di Riferimento, le loro rispettive controllate e/o collegate o i garanti.

L'Emittente potrà di volta in volta effettuare delle operazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari Sottostanti o le Entità di Riferimento, l'Indice, le Componenti dell'Indice o relativi derivati e Materie Prime Rilevanti che possono influire sul prezzo di mercato, sulla liquidità o sul valore dei *Certificates* e che potrebbero essere considerate avverse agli interessi dei Portatori.

Potenziali conflitti di interesse possono insorgere tra l'Agente di Calcolo e i Portatori, compresi i conflitti riguardanti decisioni e giudizi discrezionali che l'Agente di Calcolo può formulare conformemente al Regolamento dei *Certificates* che possono influenzare l'importo ricevibile al rimborso dei *Certificates*.

### **Messa a Disposizione di Informazioni**

Né l'Emittente, il(i) Collocatore(i) o le loro rispettive società controllate e/o collegate rendono alcuna dichiarazione relativamente agli emittenti dei titoli sottostanti o alle Entità di Riferimento. Tali soggetti possono aver acquisito, o nel periodo di validità dei *Certificates* possono acquisire, informazioni non pubbliche rispetto a un emittente dei titoli sottostanti o alle Entità di Riferimento, alle loro rispettive società controllate e/o collegate o altri garanti che hanno o possono assumere un'importanza rilevante nel contesto dei *Certificates Credit Linked*. L'emissione di *Certificates Credit Linked* non creerà obbligo alcuno da parte di tali soggetti di divulgare ai Portatori o a qualsiasi altra parte tali informazioni (siano esse riservate o meno).

### **Regime Fiscale**

I potenziali investitori dovrebbero essere a conoscenza del fatto che possono essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentali, ovvero oneri, secondo le leggi e gli adempimenti adottati nel Paese in cui i *Certificates* vengono trasferiti o secondo altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere dichiarazioni ufficiali da parte di autorità fiscali o sentenze di



tribunali per strumenti finanziari innovativi quali i *Certificates*. I potenziali investitori sono avvertiti del fatto che non devono fare affidamento sulla sintesi degli aspetti fiscali contenuta nel Prospetto di Base e/o nelle Condizioni Definitive, ma dovrebbero richiedere il parere del loro consulente fiscale riguardo al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla vendita e al rimborso dei *Certificates*. Solamente tali consulenti sono in grado di considerare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Queste considerazioni sull'investimento devono essere lette congiuntamente alla sezione "*Regime Fiscale*" nel Prospetto di Base e alle sezioni sugli aspetti fiscali contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

#### **Nessuna protezione dei depositi**

I *Certificates* emessi in base al Programma non sono né protetti, né garantiti dal Fondo di protezione dei depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.*), né dalla legge tedesca di garanzia sui depositi e sull'indennizzo degli investitori (*Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz*). In caso di insolvenza dell'Emittente, i Portatori non possono pertanto fare affidamento su alcuna protezione prevista da tali schemi.

#### **Valutazione indipendente e consulenza**

Ogni potenziale investitore deve determinare, in base ad una propria valutazione indipendente e ad una consulenza professionale, secondo quanto ritiene più opportuno alla luce delle circostanze, se l'acquisto dei *Certificates* sia pienamente compatibile con le sue esigenze finanziarie (o nel caso in cui stia acquistando i *Certificates* a titolo fiduciario, con quelle del beneficiario), i suoi obiettivi e la sua situazione, se sia conforme e compatibile con tutte le politiche di investimento, direttive e restrizioni ad esso applicabili (sia nel caso in cui acquisti i *Certificates* per sé, sia a titolo fiduciario) e che sia un investimento adatto, appropriato e opportuno al suo caso (o nel caso in cui stia acquistando i *Certificates* a titolo fiduciario, a quello del beneficiario), nonostante i chiari e sostanziali rischi inerenti all'investimento in *Certificates* o al possesso degli stessi. Senza valutazione indipendente e consulenza, un investitore può non comprendere adeguatamente i rischi inerenti un investimento nei *Certificates* e può perdere in tutto o in parte il capitale investito senza prendere in considerazione questo o altri rischi prima di investire nei *Certificates*.

Un potenziale investitore non può fare affidamento sull'Emittente, il/i Collocatore/i o qualsiasi rispettiva società collegata per valutare se l'acquisizione dei *Certificates* sia conforme alla legge o per valutare gli altri aspetti sopra illustrati.

#### **Rischi associati ad un Rimborso Anticipato**

Salvo qualora diversamente specificato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui l'Emittente sia obbligato ad aumentare gli importi dovuti rispetto ad un *Certificate* a causa di ritenute o deduzioni per imposte, competenze, stime o costi governativi di qualsiasi natura, presenti o futuri, imposti, incassati, trattenuti o stabiliti da o per conto di Svizzera, Jersey e/o Germania, secondo il caso, o ogni suddivisione politica o autorità degli stessi avente potere fiscale, l'Emittente potrà rimborsare tutti i *Certificates* in circolazione in conformità con il Regolamento dei *Certificates* stessi.

Inoltre, qualora le Condizioni Definitive specificchino che l'Emittente ha facoltà di rimborsare i *Certificates* in determinate altre circostanze, l'Emittente può decidere di rimborsare i *Certificates* in un momento in cui i tassi d'interesse prevalenti siano relativamente bassi. In tale eventualità, i Portatori potrebbero non essere in grado di reinvestire i proventi derivanti dal rimborso dei *Certificates* in titoli paragonabili con un tasso d'interesse effettivo alto tanto quanto quello dei *Certificates*.

#### **Possibile diminuzione del valore del sottostante a seguito di un rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente in caso di *Certificates* collegati a un sottostante**

Nel caso di Tranche dei *Certificates* collegati a un sottostante e qualora tali *Certificates* vengano rimborsati anticipatamente dall'Emittente, i potenziali investitori devono essere consapevoli qualsiasi diminuzione del prezzo del sottostante verificatasi tra il momento della comunicazione di rimborso anticipato e la determinazione del prezzo del sottostante utilizzato per il calcolo dell'importo di rimborso anticipato sarà a carico dei Portatori.

**Mancanza di Diritto del Portatore di richiedere un Rimborso Anticipato se non diversamente specificato**

Nel caso in cui le Condizioni Definitive non indichino diversamente, i Portatori non hanno diritto di richiedere un rimborso anticipato dei *Certificates* nel corso della loro durata. Nel caso in cui l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente i *Certificates* ma a condizione che non eserciti tale suo diritto e non rimborsi i *Certificates* anticipatamente in conformità con il Regolamento dei *Certificates*, la realizzazione di un eventuale valore economico dei *Certificates* (o parte di essi) sarà possibile solo tramite la vendita degli stessi.

La vendita dei *Certificates* dipende dall'esistenza di operatori di mercato disponibili ad acquistare i *Certificates* ad un prezzo proporzionato. Qualora non dovessero esistere operatori di mercato disponibili ad acquistare i *Certificates*, il valore degli stessi non potrà essere realizzato. L'emissione dei *Certificates* non implica alcun obbligo a carico dell'Emittente nei confronti dei Portatori di assicurare una stabilità di mercato o di riacquistare i *Certificates*.

**Poiché i Certificati Globali o i Titoli Detenuti presso un Intermediario, a seconda del caso, possono essere detenuti da o per conto di oppure registrati presso Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo e/o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione/Depositario FISA, a seconda dei casi, per una Tranche specifica di *Certificates*, i Portatori dovranno affidarsi alle loro relative procedure e normative applicabili per il trasferimento, il pagamento e le comunicazioni con l'Emittente. L'Emittente non sarà in nessuna circostanza considerato responsabile per atti od omissioni di alcun Sistema di Compensazione od ogni altro sistema di compensazione rilevante/Depositario FISA né, tanto meno, in caso di perdite subite dal Portatore derivanti da tali atti o omissioni.**

I *Certificates* emessi conformemente al Programma possono essere rappresentati da uno o più Certificati Globali. Qualora i *Certificates* siano disciplinati dal diritto svizzero, essi saranno emessi come uno o più Certificati Globali svizzeri ovvero come Titoli Noncertificati e avranno la forma di Titoli Detenuti presso un Intermediario.

I Certificati Globali possono essere depositati presso un comune depositario per Euroclear e Clearstream Lussemburgo, o presso Clearstream Francoforte o SIS, o presso qualsiasi altro sistema di compensazione o relativo comune depositario che possa essere pertinente per quella tranche di *Certificates*. Il Portatore non avrà diritto di ricevere certificati definitivi. Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo, e SIS o qualsiasi altro sistema di compensazione, a seconda del caso, manterranno i registri dei diritti di godimento relativi ai Certificati Globali. Qualora i *Certificates* siano rappresentati da uno o più Certificati Globali, i Portatori potranno negoziare i loro diritti di godimento unicamente attraverso Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo o SIS o qualsiasi altro sistema di compensazione, a seconda dei casi.

Qualora i *Certificates* siano rappresentati da uno o più Certificati Globali, l'Emittente adempirà ai propri obblighi di pagamento derivanti dai *Certificates* effettuando i pagamenti presso il comune depositario per Euroclear, Clearstream Lussemburgo, Clearstream Francoforte o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione rilevante, ove esistente, per la distribuzione ai loro titolari di conto. Un titolare di un diritto di godimento relativo a un Certificato Globale deve attenersi alle procedure di Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione, ove presente, per ricevere i pagamenti previsti ai sensi dei *Certificates* rilevanti. L'Emittente non ha né obblighi né responsabilità relativamente ai registri o ai pagamenti effettuati in relazione ai diritti di godimento nei Certificati Globali.

I titolari di interessi di godimento nei Certificati Globali non avranno un diritto di voto diretto in relazione alle rispettive *Notes*. Tali soggetti potranno anzi unicamente agire nella misura in cui ciò sia loro concesso da Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione rilevante, ove presente, per nominare adeguati rappresentanti.

### **Ulteriori Fattori che influenzano il Valore dei *Certificates* in caso di *Certificates* collegati a un sottostante**

Il valore dei *Certificates* è determinato non solo da variazioni dei prezzi di mercato o del prezzo di un sottostante, ma anche da svariati altri fattori. Più di un fattore di rischio può influenzare il valore dei *Certificates* ad ogni momento, per cui l'effetto di un singolo fattore di rischio non può essere previsto. In aggiunta, più di un fattore di rischio può avere un effetto combinato altresì difficile da prevedere. Non è possibile formulare dichiarazioni definitive relativamente agli effetti dei fattori di rischio combinati sul valore dei *Certificates*.

Tali fattori di rischio includono la durata del *Certificate* e la frequenza e l'intensità delle oscillazioni di prezzo (volatilità) del sottostante, nonché i livelli dei dividendi e degli interessi generali. Di conseguenza, il *Certificate* può perdere valore anche se il prezzo di un sottostante rimane costante.

I potenziali investitori dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che un investimento nei *Certificates* comporta un rischio di valutazione rispetto a un sottostante. Gli investitori dovrebbero aver esperienza con operazioni in *Certificates* aventi valori basati sul rispettivo sottostante. Il valore di un sottostante è soggetto a fluttuazioni che dipendono da numerosi fattori, come ad esempio le attività commerciali di UBS AG, fattori macroeconomici e speculazioni. Se un sottostante comprende un paniere di componenti singoli, le fluttuazioni di valore di un singolo componente potranno essere compensate o amplificate dalle oscillazioni nel valore degli altri componenti. In aggiunta, la performance storica di un sottostante non è un'indicazione di performance future. Il prezzo storico di un sottostante non è un'indicazione delle performance future di tale sottostante. Cambiamenti nel prezzo di mercato di un sottostante influiscono sul prezzo di negoziazione dei *Certificates* ed è impossibile prevedere se il prezzo di mercato di un sottostante aumenterà o diminuirà.

Qualora il diritto rappresentato dal *Certificate* sia calcolato usando una valuta, un'unità di valuta o un'unità di conto diverse dalla valuta del *Certificate*, o qualora il valore di un sottostante sia determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diverse dalla valuta del *Certificate*, i potenziali investitori dovrebbero tenere presente che un investimento nei *Certificates* può comportare dei rischi sulla base delle oscillazioni del tasso di cambio e che il rischio di perdita non si basa unicamente sulla performance di un sottostante, ma anche su sviluppi sfavorevoli nel valore della valuta, unità di valuta o unità di conto estere. Tali sfavorevoli sviluppi possono accrescere il rischio di perdita del Portatore nei modi seguenti:

- il valore dei *Certificates* acquistati può ridursi di conseguenza; oppure
- l'ammontare dell'importo di liquidazione potenziale può ridursi di conseguenza.

### **Operazioni per compensare o limitare il rischio**

I potenziali investitori non devono affidarsi alla capacità di concludere operazioni durante il periodo di validità dei *Certificates* per compensare o limitare i relativi rischi. I fattori da prendere in considerazione sono infatti la situazione di mercato e, in caso di *Certificate* collegato a un sottostante, le specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni possano unicamente essere concluse a un prezzo di mercato sfavorevole, generando una perdita corrispondente per il Portatore.

### **Espansione dello spread tra prezzi di acquisto e di vendita**

In alcune particolari situazioni di mercato, dove l'Emittente non è in alcun modo in grado di concludere operazioni di copertura o in cui la loro conclusione è molto difficile, lo spread tra i prezzi di acquisto e di vendita può temporaneamente ampliarsi al fine di limitare i rischi economici per l'Emittente. I Portatori che vendono i loro *Certificates* in un mercato dei cambi o OTC possono pertanto farlo a un prezzo sostanzialmente inferiore al valore effettivo dei *Certificates* al momento della vendita.

### **Effetto delle operazioni di copertura dell'Emittente sui *Certificates***

L'Emittente potrà utilizzare una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Certificates* per operazioni mirate a coprire i rischi legati alla relativa Tranche di *Certificates*. In tal caso l'Emittente o una sua società controllata e/o collegata potrà concludere operazioni che corrispondano agli

obblighi dell'Emittente in base ai *Certificates*. Di norma tali operazioni vengono concluse prima di o alla data di emissione, ma è anche possibile concluderle dopo l'emissione dei *Certificates*. Alla data o prima della data di valutazione, se esistente, l'Emittente o una sua società controllata e/o collegata potrà intraprendere le misure necessarie per la chiusura di eventuali operazioni di copertura. Non può tuttavia essere escluso che il prezzo di un sottostante, se presente, sia influenzato da tali operazioni nei singoli casi. La stipulazione o la chiusura di tali operazioni di copertura potrebbe influenzare la probabilità del verificarsi o meno di eventi determinanti nel caso di *Certificates* con un valore basato sul verificarsi di un determinato evento relativo ad un sottostante.

## **2. Fattori di Rischio Generali relativi ai cambiamenti nelle Condizioni di Mercato**

### **Illiquidità del Mercato**

Non possono essere fornite garanzie su come i *Certificates* saranno negoziati sul mercato secondario o sulla liquidità o illiquidità di tale mercato, o se ci sarà o meno un mercato. Qualora i *Certificates* non siano negoziati su alcuna borsa valori, le informazioni riguardanti i prezzi potrebbero essere più difficili da reperire e la liquidità e i prezzi di mercato dei *Certificates* potrebbero essere influenzati negativamente. La liquidità dei *Certificates* può essere influenzata anche da restrizioni relative a offerta e vendita dei titoli in vigore in alcune giurisdizioni. Più il mercato secondario è limitato, più difficile può essere per i Portatori realizzare il valore dei *Certificates* prima della data di esercizio, di scadenza o di liquidazione.

### **Valore di Mercato dei *Certificates***

Il valore di mercato dei *Certificates* sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente e da svariati altri fattori, nonché dal valore dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa, la volatilità dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice, il tasso del dividendo sui Titoli Sottostanti, il dividendo sui titoli compresi nell'Indice, i risultati finanziari e le prospettive finanziarie dell'emittente dei Titoli Sottostanti, i tassi reali di interesse di mercato, la liquidità del mercato e la durata residua fino alla scadenza.

Il valore dei *Certificates*, dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice dipende da svariati fattori tra loro correlati, incluse le circostanze economiche, finanziarie e politiche dell'economia globale o altre economie nonché i fattori che influenzano i mercati finanziari in generale e le borse valori su cui sono negoziati i Valori Patrimoniali di Riferimento, i titoli compresi nell'Indice o l'Indice stesso. Il prezzo al quale i Portatori riusciranno a vendere i *Certificates* prima della scadenza potrebbe essere inferiore, anche in modo rilevante, al Prezzo di Emissione o al prezzo d'acquisto da essi pagato. I prezzi di mercato storici dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice non dovrebbero essere considerati indicativi della futura performance dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice nel corso della durata dei *Certificates*.

### **Rischio del prezzo di Mercato – Performance Storiche**

Il prezzo storico dei *Certificates* non dovrebbe essere considerato indicativo della futura performance dei *Certificates*.

Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato dei *Certificates* salirà o scenderà. Nel caso in cui i rischi di prezzo si verifichino, l'Emittente potrebbe non essere in grado di rimborsare i *Certificates* interamente o in parte.

L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita rientri in un determinato intervallo o rimanga costante.

## **3. Fattori di Rischio relativi alla specifica Categoria di Prodotto**

### ***Certificates Index Linked***

I *Certificates Index Linked* sono titoli di debito che non contemplano un importo di liquidazione e/o un pagamento degli interessi predeterminato bensì gli importi dovuti relativamente al capitale e/o agli interessi dipenderanno dall'andamento dell'Indice, che di per sé può contenere sostanziali rischi legati al credito, al tasso d'interesse o di altro tipo. L'importo di liquidazione e/o

gli interessi, se esistenti, da rimborsarsi da parte dell'Emittente potrebbero essere sostanzialmente inferiori al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo d'acquisto pagato dal Portatore e potrebbero corrispondere persino a zero, nel qual caso il Portatore potrebbe perdere interamente il proprio investimento.

I *Certificates Index Linked* non sono in alcun modo venduti, sponsorizzati o promossi da parte dello Sponsor dell'Indice o del rispettivo licenziante dell'Indice e tale Sponsor dell'Indice o licenziante non fornisce garanzia né dichiarazione alcuna, esplicita o implicita, relativamente ai risultati ottenibili dall'utilizzo dell'Indice e/o dal valore dell'Indice in qualsivoglia momento. Ogni Indice viene determinato, creato e calcolato dal rispettivo Sponsor dell'Indice o licenziante, a prescindere dall'Emittente o dai *Certificates*. Nessuno Sponsor dell'Indice o licenziante è responsabile per o ha preso parte alla determinazione della tempistica, del prezzo o quantità di *Certificates* da emettere, o ne è responsabile, né alla determinazione o al calcolo della formula utilizzata per monetizzare i *Certificates*.

Nessuno Sponsor dell'Indice o licenziante ha un obbligo o un impegno relativamente alla gestione, commercializzazione o compravendita dei *Certificates*. Lo Sponsor dell'Indice o il licenziante dell'Indice non hanno alcuna responsabilità per qualsiasi rettifica dell'Agente di Calcolo eseguito per l'Indice.

### **Effetto della struttura Express**

I potenziali investitori devono considerare che i *Certificates* possono, ai sensi del Regolamento dei *Certificates* e sulla base di certe circostanze scadere prima della Data di Scadenza senza che sia richiesta alcuna comunicazione da parte dell'Emittente o del Portatore, la cosiddetta struttura *express*. Qualora i *Certificates* scadano prima della Data di Scadenza, il Portatore avrà il diritto di richiedere il pagamento di un importo relativo alla scadenza anticipata. Ciononostante, il Portatore non ha il diritto di richiedere pagamenti ulteriori in relazione ai *Certificates* successivamente alla Data di Rimborso Automatico Anticipato.

Il Portatore, pertanto, sopporta il rischio di non partecipare alla performance del sottostante nella misura attesa e nel periodo atteso e, pertanto, potrà ricevere un importo inferiore al capitale investito.

In caso di scadenza anticipata dei *Certificates* il Portatore sopporta inoltre il cosiddetto rischio di reinvestimento. Il Portatore può dover reinvestire ogni importo liquidatogli dall'Emittente nel caso di scadenza anticipata, se esistente, a condizioni di mercato che possono essere meno favorevoli di quelle esistenti al momento dell'acquisto degli Strumenti Finanziari.

### **Rischi generali relativi ai *Certificates* Strutturati**

In generale, un investimento in *Certificates* per il quale un pagamento di interessi, ove previsto, e/o il rimborso sono determinati in riferimento alla performance di uno o più indici, azioni, obbligazioni, materie prime, valute, eventi di credito, tassi di interesse di riferimento o altri titoli, può comportare rischi significativi non associati a investimenti simili in titoli di debito convenzionali. Tali rischi possono includere il rischio che il Portatore possa non ricevere alcun interesse o che il risultante tasso di interesse possa essere inferiore a quello pagabile su un titolo di debito convenzionale nello stesso momento e/o che il Portatore possa perdere tutta o una parte considerevole del capitale dei *Certificates*. In aggiunta, gli investitori potenziali dovrebbero essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali *Certificates* può essere estremamente volatile (a seconda della volatilità del(i) sottostante(i) rilevante(i)).

Né il valore corrente né quello storico del(i) relativo(i) sottostante(i) andrebbe considerato come un'indicazione della performance futura di tale(i) sottostante(i) durante il periodo di validità di un qualsiasi *Certificate*.

### **Nessuna Protezione del Capitale**

Poiché i *Certificates* non sono a capitale protetto, i potenziali investitori possono perdere la totalità del loro investimento.

## II. Fattori di Rischio relativi all'Emittente

Essendo UBS un fornitore di servizi finanziari globale, la situazione di mercato prevalente ha conseguenze sulle sue attività commerciali. Svariati fattori di rischio possono ridurre la capacità della società di mettere in atto strategie commerciali e avere conseguenze negative dirette sugli utili. Di conseguenza, gli utili e i proventi di UBS AG sono e sono sempre stati soggetti a variazioni. Pertanto le cifre di utili e proventi di un periodo in particolare non rappresentano in alcun modo una prova di risultati sostenibili: questi possono infatti variare da un anno all'altro e influire sulla capacità di UBS AG di raggiungere i propri obiettivi strategici.

### Rischio generico d'insolvenza

Ciascun investitore si assume il rischio generico che la situazione economica dell'Emittente possa peggiorare. Gli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni immediate, non garantite e non subordinate dell'Emittente che, in particolare in caso di insolvenza dell'Emittente, avranno pari grado (*pari passu*) fra di loro e con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata dell'Emittente, ad eccezione di quelle che hanno priorità in virtù di alcune disposizioni di legge inderogabili. Le obbligazioni dell'Emittente create dagli Strumenti Finanziari non sono garantite da un sistema di assicurazione dei depositi o da un piano di indennizzo. In caso di insolvenza dell'Emittente, i Portatori degli Strumenti Finanziari possono, conseguentemente, subire una **perdita totale** del loro investimento negli Strumenti Finanziari.

### Effetto negativo del declassamento del rating dell'Emittente

La valutazione generale del merito creditizio dell'Emittente può influire sul valore delle *Notes*. La valutazione dipende, generalmente, dai rating assegnati all'Emittente o alle sue società controllate e/o collegate da agenzie di rating quali Moody's, Fitch e Standard & Poor's. Conseguentemente, ogni declassamento di rating dell'Emittente da parte di un'agenzia di rating può avere un impatto negativo sul valore delle *Notes*.

### Modifiche regolamentari possono influenzare sfavorevolmente le attività di UBS e la sua capacità di realizzare i suoi piani strategici

Sulla scia della recente crisi finanziaria, le autorità regolamentari e i legislatori hanno proposto ed adottato o continuano a prendere attivamente in considerazione un ampio spettro di misure studiate per affrontare le cause percepite della crisi e per limitare i rischi sistemici posti dalle principali istituzioni finanziarie.

Queste misure includono:

- requisiti di capitale imposti dalle autorità regolamentari significativamente più elevati;
- modifiche nella definizione e calcolo di patrimonio di vigilanza, nonché nel trattamento del capitale di taluni strumenti di capitale emessi da UBS e da altre banche;
- modifiche nel calcolo delle attività ponderate in base al rischio;
- requisiti di liquidità nuovi o significativamente aumentati;
- requisiti per il mantenimento della liquidità e del capitale nelle molteplici giurisdizioni dove le attività sono svolte;
- limitazioni alle principali attività di negoziazione;
- limitazioni alle concentrazioni dei rischi ed ai massimi livelli dei rischi;
- imposte ed emolumenti pubblici che limiterebbero effettivamente la crescita del bilancio;
- una varietà di misure che impongono, assoggettano a tassazione o esigono requisiti aggiuntivi in relazione ai compensi;
- requisiti per adottare modifiche strutturali o di altra natura studiate per ridurre rischi sistemici e per consentire alle principali istituzioni finanziarie di dismettere gradualmente

la propria attività o di smembrarsi in modo più facile;

- limitazioni al numero delle operazioni outright.

Determinate misure sono state adottate (ovvero nel caso di Basilea III, il quadro è stato adottato) e saranno attuate nei prossimi anni, ovvero in alcuni casi sono soggette ad ulteriori azioni legislative ovvero regolamentari da parte delle autorità di vigilanza prima della attuazione definitiva. Conseguentemente, sussiste un elevato livello di incertezza in relazione a varie misure sopra descritte. La tempistica e l'attuazione delle modifiche potrebbe influenzare negativamente le attività di UBS.

Nonostante i tentativi delle autorità regolamentari di coordinare i loro sforzi, le proposte differiscono da giurisdizione a giurisdizione e una maggiore regolamentazione può essere imposta in maniera tale da rendere più difficile la gestione delle istituzioni globali. E' probabile che l'assenza di coordinamento svantaggi alcune banche, quali UBS, che tentano di competere con concorrenti meno regolamentati con sedi in altre giurisdizioni.

Le autorità svizzere hanno espresso preoccupazione per i rischi sistemici posti dalle due sue più grandi banche, in particolare in relazione alla dimensione della economia svizzera e alle risorse del governo.

Gli sforzi della Svizzera per una modifica regolamentare stanno procedendo ad una velocità maggiore rispetto a quelli di altre giurisdizioni e l'Autorità Svizzera di Vigilanza del Mercato Finanziario ("**FINMA**"), la Banca Nazionale Svizzera ("**SNB**") ed il Consiglio Federale Svizzero hanno proposto requisiti che comporterebbero maggiori oneri e restrizioni per le più rilevanti banche svizzere, quale UBS, rispetto a quelli adottati, proposti o pubblicamente appoggiati dalle autorità regolamentari di altri primari centri bancari globali. A seguito dell'annuncio nel luglio 2010 dell'accordo a larghe intese raggiunto dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria sui requisiti minimi globali di capitale di rischio delle banche pari al 10,5%, la Commissione degli Esperti nominata dal Consiglio Federale Svizzero ha pubblicato una relazione nell'ottobre 2010 con la quale ha raccomandato un capitale di rischio globale del 19% per le due grandi banche svizzere. Le misure raccomandate dalla Commissione degli Esperti, che introduce anche requisiti diretti a ridurre la interconnessione nel settore bancario e requisiti organizzativi, sono state incorporate in proposte di legge di cui è stata programmata la trattazione da parte del Parlamento Svizzero nel 2011. Le misure organizzative incluse nella proposta di legge richiederebbero che ciascuna istituzione sistemicamente rilevante sviluppi un piano per assicurare la continuazione delle funzioni sistemicamente rilevanti in Svizzera, nel caso in cui l'istituzione rischi di divenire insolvente. Alla FINMA sarebbero attribuiti poteri per imporre più penetranti cambiamenti strutturali, come la separazione delle linee di business in soggetti giuridici autonomi dedicati e restrizioni su finanziamenti e garanzie intra-gruppo, nel caso in cui si ritenga che qualsiasi istituzione non abbia sviluppato un piano adeguato. Funzionari della vigilanza svizzera di alto livello hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche nelle quali hanno suggerito che ampie modifiche strutturali di questo tipo siano adottate o, almeno, prese seriamente in considerazione dalle due grandi banche svizzere in ogni caso.

Ciò può comportare che una regolamentazione più onerosa possa essere applicata alle maggiori banche con sede in Svizzera, rispetto a quelle situate altrove. I potenziali sviluppi regolamentari e legislativi in Svizzera ed in altre giurisdizioni nelle quali UBS opera possono influenzare negativamente la capacità di UBS di attuare i propri piani strategici, la profittabilità o anche la percorribilità di certe linee di business a livello globale o in certe località e la sua abilità di competere con altre istituzioni finanziarie. Possono inoltre avere un impatto sulla struttura legale di UBS e sul proprio modello di business.

### **La reputazione di UBS è un fattore critico rispetto al successo del business di UBS**

Il danno reputazionale di UBS può avere fondamentali effetti negativi sulla sua attività e sulle sue prospettive. Come gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato la reputazione di UBS è un fattore critico rispetto al successo dei suoi piani strategici. Il danno reputazionale è difficile da invertire. Il processo è lento ed il successo è di difficile misurazione. Ciò è stato dimostrato in anni recenti, in quanto le molte rilevanti perdite di UBS durante la crisi finanziaria, le questioni transfrontaliere con gli Stati Uniti ed altre vicende hanno seriamente danneggiato la sua reputazione. Questo è stato un importante fattore che ha comportato perdita di clientela e di

attività di clienti da parte di UBS, nell'ambito della sua attività di raccolta patrimoniale ed, in misura minore, nella perdita o difficoltà di attrazione di personale. Questi sviluppi hanno negativamente influenzato a breve, ma anche a più lungo termine, la performance di UBS. UBS riconosce che ristabilire la propria reputazione dovrebbe essere fondamentale al fine di mantenere le proprie relazioni con i clienti, gli investitori, i regolatori, il pubblico in generale, così come i propri dipendenti. Anche se vi è evidenza che i passi intrapresi negli ultimi due anni al fine di ristabilire la propria reputazione siano stati efficaci, la propria reputazione non è stata interamente ristabilita ed UBS resta vulnerabile al rischio di ulteriori danni reputazionali. Ogni ulteriore danno reputazionale potrebbe influenzare negativamente i risultati operativi, la condizione finanziaria e la sua capacità di raggiungere i propri obiettivi strategici e finanziari.

**La forza patrimoniale di UBS è importante nel sostegno della libertà di azione della clientela; è probabile che cambiamenti dei requisiti patrimoniali comprimano alcune attività della Investment Bank**

La posizione patrimoniale di UBS, come misurata dai *ratios* BIS tier 1 di patrimonio complessivo, è determinata da (i) attività ponderate per il rischio (*risk-weighted assets* o "**RWA**") (attività contabilizzate in bilancio, attività fuori bilancio ed altre posizioni di rischio di mercato ed operative, misurate e ponderate in base a criteri regolamentari) e (ii) capitale disponibile. Entrambi i RWA ed il capitale disponibile sono soggetti a cambiamenti. Il capitale disponibile potrebbe ridursi nel caso in cui UBS subisca perdite nette, come determinato per le finalità di calcolo del patrimonio di vigilanza. Il capitale disponibile si può anche ridurre per un numero di ragioni, incluse certe riduzioni nel rating, di determinate esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione, andamenti valutari negativi che possano negativamente influenzare il valore delle azioni ed aggiustamenti prudenziali che possano essere richiesti dalla incertezza nella valutazione di certi tipi di posizioni. I RWA, d'altro canto, sono condizionati dalle attività di UBS e dai cambiamenti nei profili di rischio delle sue esposizioni. Per esempio, una sostanziale volatilità di mercato, un allargamento dello *spread* del credito (il maggior fattore determinante il *value-at-risk* di UBS), una modifica nella regolamentazione di determinate posizioni, andamenti valutari negativi, un aumento del rischio di controparte, o il deterioramento del contesto economico possono determinare un aumento del RWA. Ciascuna riduzione del capitale disponibile o ciascun aumento del RWA possono ridurre i *ratios* patrimoniali di UBS e tali riduzioni possono essere molto importanti.

I livelli richiesti ed il calcolo del patrimonio di vigilanza di UBS ed il calcolo del suo RWA sono anche soggetti ai cambiamenti dei requisiti regolamentari o della loro interpretazione.

UBS è soggetta ai requisiti patrimoniali regolamentari imposti da FINMA, in base ai quali deve avere un più elevato RWA rispetto a quello che sarebbe previsto in base alle linee-guida della BIS. Ulteriori cambiamenti nel calcolo del RWA in base a Basilea III e dei requisiti posti da FINMA comporteranno un aumento significativo del livello di RWA di UBS e, conseguentemente avranno un effetto negativo sui suoi *ratios* patrimoniali. UBS ha identificato i passi che dovrà intraprendere per attenuare gli effetti dei cambiamenti nel calcolo del RWA, ma vi è il rischio che tale attività non sia coronata da successo, o perchè UBS non sia in grado di portare a compimento le attività programmate o perchè altre attività o evoluzioni regolamentari contrastino i benefici di questi interventi mitiganti. UBS ha anche annunciato che intende costruire la propria base patrimoniale portando a nuovo gli utili e non distribuendo dividendi nel 2010 o in esercizi futuri, ma vi è il rischio che UBS possa non realizzare sufficienti utili per aumentare il proprio livello patrimoniale con la stessa velocità con cui l'aumento è stato programmato o nella misura necessaria per soddisfare nuovi requisiti patrimoniali.

In aggiunta ai requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi, FINMA ha introdotto un coefficiente minimo di indebitamento (*minimum leverage ratio*) che deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2013 al più tardi. Il coefficiente di indebitamento opera su un livello diverso rispetto ai requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi e, pertanto, in base a determinate circostanze, potrebbe condizionare le attività di UBS anche se quest'ultima fosse in grado di soddisfare i requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi.

Le modifiche nei requisiti patrimoniali per la copertura dei rischi e nei coefficienti di indebitamento in Svizzera, sia che riguardino i livelli minimi richiesti alle grandi banche svizzere ovvero il calcolo degli stessi requisiti (incluse le modifiche effettuate al fine di attuare le recenti raccomandazioni della Commissione Svizzera di Esperti) possono influenzare negativamente



l'attività di UBS, la sua capacità di attuare i propri piani strategici e di pagare dividendi in futuro. Questo è in particolare il caso qualora il proprio programma di avviare azioni tese a mitigare la riduzione delle attività ponderate per rischio ed a soddisfare futuri requisiti patrimoniali attraverso utili portati a nuovo non sia coronata da successo. Inoltre, cambiamenti nel calcolo e nel livello dei requisiti patrimoniali, unitamente a modifiche regolamentari, possono rendere non economiche certe attività svolte dalla Investment Bank ad intenso uso di capitale o comportare una redditività così bassa da non renderle percorribili. Se talune attività dell'Investment Bank sono significativamente ridotte o interrotte, la posizione concorrenziale di UBS potrebbe essere influenzata negativamente, soprattutto se i concorrenti sono sottoposti a differenti requisiti in base ai quali tali attività possano essere sostenute.

### **UBS detiene posizioni di rischio in proprio che possono essere sfavorevolmente influenzate dalle condizioni dei mercati finanziari**

UBS, come molti altri operatori dei mercati finanziari, è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il deterioramento dei mercati finanziari a partire dall'inizio della crisi è stato gravissimo se giudicato su base storica, e UBS ha registrato notevoli perdite su posizioni di *trading* a reddito fisso in particolare nel 2008 e in misura minore nel 2009. UBS ha drasticamente ridotto la sua esposizione al rischio, in parte a causa dei trasferimenti ad un fondo controllato dalla *Swiss National Bank* (SNB). Tuttavia, UBS continua a detenere considerevoli restanti posizioni di rischio che sono esposte ai rischi sistemici generali e ai rischi di controparte che sono stati aggravati dalla crisi finanziaria. La illiquidità della maggior parte di queste restanti posizioni di rischio è probabile che renda sempre più difficile ridurre la esposizione di UBS alle stesse.

Durante la crisi di mercato UBS ha subito ingenti perdite (realizzate e *mark to market*) sulle posizioni detenute in strumenti finanziari collegati al mercato dei prestiti garantiti da ipoteca relativi al mercato statunitense degli immobili residenziali. Anche se l'esposizione di UBS a quel mercato si è ridotta in misura sostanziale nel 2008 fino al 2010, UBS rimane esposta in misura minore a tali perdite, soprattutto attraverso posizioni assicurative monolinea.

La dislocazione del mercato ha anche influito su altre classi di beni. Nel 2008 e nel 2009 UBS ha registrato perdite su altre classi di attività iscritte al *fair value* inclusi gli strumenti finanziari auction rate ("**ARS**"), impegni finanziari a leva, prestiti commerciali garantiti da ipoteche negli Stati Uniti ed *asset/backed* e *mortgage/backed securities* ("**ABSs**") fuori dagli Stati Uniti. UBS detiene un numero rilevante di ARS che è probabile possa aumentare a seguito del suo impegno a riacquistare, in parte soddisfatto, ARS di proprietà di propri clienti. UBS detiene posizioni collegate a beni immobili in paesi diversi dagli Stati Uniti, incluso un portafoglio significativo di prestiti immobiliari svizzeri ed UBS potrebbe subire perdite su queste posizioni. Inoltre, altre dislocazioni di mercato o prolungate condizioni di debolezza finanziaria potrebbero comportare ulteriori perdite sui beni di UBS iscritti al *fair value* o la svalutazione di beni classificati o riclassificati come prestiti o crediti. UBS è anche esposta al rischio in relazione alle sue attività di prime brokerage, reverse repo e prestiti Lombard, in quanto il valore o la liquidità dei beni in relazione ai quali UBS ha effettuato finanziamenti può declinare rapidamente.

### **La performance nel settore dei servizi finanziari dipende dal clima economico**

Il settore dei servizi finanziari prospera in condizioni di crescita economica, di stabilità geopolitica, di trasparenza, liquidità e dinamicità dei mercati dei capitali e di umore positivo degli investitori. Una congiuntura economica negativa, inflazione o una grave crisi finanziaria (come si è visto negli ultimi anni) possono ripercuotersi negativamente sugli introiti di UBS e in definitiva sul suo capitale di base.

Una congiuntura negativa può essere accelerata da una serie di fattori, compresi avvenimenti geopolitici, cambiamenti di politica monetaria o fiscale, squilibri commerciali, disastri naturali, pandemie, disordini, guerre o terrorismo. Dato che i mercati finanziari sono globali ed estremamente interconnessi, anche eventi locali e regionali possono avere un impatto generalizzato, ben al di là dei paesi in cui si verificano. Una crisi può svilupparsi, a livello regionale o mondiale, in seguito a sconvolgimenti nei mercati emergenti, sensibili agli sviluppi macroeconomici e geopolitici, oppure a causa del fallimento di un importante operatore. UBS ha importanti esposizioni nei confronti di determinate economie di mercati emergenti, sia nell'attività di *wealth management*, sia come *investment bank*. Con la crescita della presenza e dell'attività di UBS nei mercati emergenti, e poichè i propri piani strategici dipendono più

significativamente dalla sua capacità di generare crescita e ricavi nei mercati emergenti, UBS diventa più esposta a tali rischi. Le dislocazioni del mercato obbligazionario che ha condizionato il debito sovrano di determinati Paesi europei, particolarmente nel 2010, dimostra che tali sviluppi, anche in mercati più sviluppati possono avere analoghi effetti imprevedibili e destabilizzanti.

Tale tipo di sviluppo negativo ha influito sull'attività di UBS in diversi modi, e può continuare ad avere ulteriori effetti negativi sulle attività commerciali di UBS come segue:

- una diminuzione generale dell'attività commerciale e dei volumi di mercato si ripercuoterebbe sulle competenze, sulle commissioni e sui margini delle transazioni e delle attività di *market-making* e di quelle condotte dai clienti;
- una flessione del mercato ridurrebbe probabilmente il volume e le valutazioni degli *asset* che UBS gestisce per conto dei clienti, facendo diminuire le commissioni di UBS basate sugli *asset* e sul rendimento;
- una minore liquidità del mercato limita le opportunità di scambio e di arbitraggio finanziario e ostacola la gestione dei rischi da parte di UBS, influenzando sia sul risultato delle attività di negoziazione, sia sulle commissioni basate sul rendimento;
- gli *asset* che UBS possiede e di cui tiene conto in qualità di investimenti o di posizioni di negoziazione potrebbero continuare a svalutarsi;
- le svalutazioni e le inadempienze su esposizioni creditizie e sulle posizioni di negoziazione e di investimento potrebbero aumentare, mentre le perdite potrebbero aggravarsi con la diminuzione del valore delle garanzie collaterali; inoltre
- se singoli Paesi imporranno restrizioni ai pagamenti transfrontalieri o altri controlli sui cambi o sul capitale, UBS potrebbe subire perdite derivanti dall'inadempimento di controparti, UBS potrebbe non riuscire più ad accedere ai propri *asset*, o potrebbe non riuscire più a gestire i propri rischi.

Poiché UBS ha un'esposizione molto rilevante verso altre importanti istituzioni finanziarie, il fallimento di ognuna di queste istituzioni può spiegare un effetto significativo su UBS.

Gli sviluppi qui indicati possono influire sul rendimento sia delle unità operative di UBS sia di UBS nel complesso. Vi è anche il rischio che il valore contabile dell'avviamento di un'unità operativa possa svalutarsi e che il livello del credito per imposte differite debba essere rettificato.

#### **La presenza globale di UBS la espone al rischio di fluttuazioni valutarie**

UBS predispone i suoi conti consolidati in franchi svizzeri. Tuttavia, una sostanziale parte dei suoi attivi, delle passività, degli investimenti, dei ricavi e delle spese sono denominate in altre valute, in particolare, dollari USA, euro e sterline inglesi. Di conseguenza, modifiche nei tassi di cambio, in particolare tra il franco svizzero ed il dollaro USA (i ricavi in dollaro USA rappresentano la maggior parte dei ricavi non espressi in franchi svizzeri di UBS) comportano effetti sui ricavi dichiarati e sui livelli degli investimenti. Durante il 2010, un rafforzamento del franco svizzero, in particolare nei confronti del dollaro USA e dell'euro, ha influenzato negativamente i ricavi di UBS e gli investimenti. Poiché i tassi di cambio sono soggetti a costante modifica, talvolta per cause totalmente imprevedibili, i risultati di UBS sono soggetti ai rischi associati con i mutamenti nei valori relativi delle valute.

#### **UBS è dipendente dai processi di gestione e di controllo del rischio per evitare o limitare le potenziali perdite nelle sue attività di negoziazione e di credito di controparte**

Un'assunzione del rischio controllata costituisce una parte rilevante dell'attività di un soggetto che fornisce servizi finanziari. Il credito è parte integrante di molte delle attività *retail*, *wealth management* ed *investment banking* di UBS. Sono comprese attività e posizioni creditizie, di sottoscrizione di titoli e nel campo dei derivati. Le variazioni dei tassi di interesse, degli spread del credito, dei prezzi azionari e dei livelli dei cambi e altre fluttuazioni dei mercati possono influire negativamente sui profitti di UBS. Alcune perdite derivanti da attività di assunzione di rischio sono inevitabili, ma per avere successo nel corso del tempo, UBS deve bilanciare i rischi che UBS assume con i proventi che genera. UBS deve pertanto scrupolosamente individuare, valutare,

gestire e limitare i propri rischi non solo in condizioni di mercato normali, ma anche in condizioni più estreme ("stressate"), quando concentrazioni di esposizioni possono generare pesanti perdite.

Come si è visto durante la recente crisi di mercato, UBS non sempre è in grado di impedire importanti perdite derivanti da eventi estremi o improvvisi che colpiscono il mercato, non previsti dalle proprie misure e sistemi di rischio. Il *Value at Risk (VaR)*, una misura statistica del rischio di mercato, deriva dai dati storici di mercato e quindi per definizione non avrebbe potuto prevedere le perdite registrate nelle condizioni di stress degli ultimi anni. Inoltre, i controlli sulle perdite in condizioni di stress e sulle concentrazioni e le dimensioni in cui UBS aggrega i rischi per individuare le potenziali esposizioni fortemente correlate si sono dimostrati inadeguati. Nonostante i provvedimenti adottati da UBS per rafforzare il proprio quadro di gestione e controllo dei rischi, essa potrebbe subire ulteriori perdite nel futuro se, per esempio:

- UBS non identifichi appieno i rischi nel proprio portafoglio, in particolare le concentrazioni di rischio e i rischi correlati;
- la valutazione di UBS dei rischi individuati o la reazione di UBS alle tendenze negative sia palesemente inadeguata od errata;
- l'andamento dei mercati sia inatteso, quanto a velocità, direzione, gravità o correlazione, e la capacità di UBS di gestire i rischi nell'ambiente che ne risulta sia pertanto influenzata;
- i terzi verso cui UBS è esposta o di cui UBS detiene i titoli per proprio conto siano seriamente colpiti da eventi non previsti dai modelli di UBS e UBS subisca quindi inadempimenti e svalutazioni al di là del livello suggerito dalla propria valutazione del rischio; oppure
- le garanzie collaterali o altri titoli forniti dalle controparti di UBS si dimostrino inadeguate a soddisfare i loro impegni al momento del loro inadempimento.

UBS gestisce inoltre il rischio a nome dei suoi clienti nei rami di UBS di *asset management* e *wealth management*. Il rendimento di UBS in tali attività potrebbe essere danneggiato dagli stessi fattori. Qualora i clienti subiscano perdite oppure qualora il rendimento dei loro beni detenuti da UBS non sia in linea con i rispettivi *benchmark* con cui i clienti valutano il rendimento degli investimenti, UBS potrebbe subire una riduzione degli introiti dalle commissioni e una diminuzione degli *asset* gestiti o la revoca dei mandati.

Nel caso in cui UBS decida di sostenere un fondo o un altro investimento che UBS sponsorizza nelle attività di UBS di *asset* o *wealth management* (come il fondo di proprietà nei confronti del quale *Wealth Management & Swiss Bank* ha una esposizione), UBS potrebbe, a seconda dei fatti e delle circostanze, dover sostenere spese che potrebbero arrivare a livelli considerevoli.

Anche le partecipazioni, quali le partecipazioni azionarie contratte nel quadro delle iniziative strategiche e degli investimenti *seed* per l'avviamento di fondi che UBS gestisce, possono essere interessate da fattori di rischio presenti nei mercati.

Tali investimenti spesso non sono liquidi e generalmente sono intesi o soggetti ad essere detenuti al di là dell'orizzonte temporale usuale per le attività di negoziazione. Essi sono soggetti a un quadro di controlli separato. Le riduzioni del valore equo di tali posizioni avrebbero un impatto negativo sui guadagni di UBS.

#### **Le valutazioni di alcuni asset si basano su modelli. Per alcuni dei fattori di questi modelli non ci sono fonti osservabili**

Laddove possibile, UBS contabilizza i propri valori patrimoniali al prezzo quotato in un mercato attivo. Nell'attuale contesto, tali informazioni sui prezzi non sono disponibili per determinati strumenti e UBS adotta tecniche di valutazione per misurarli. Le tecniche di valutazione impiegano "fattori di mercato osservabili", se esistono, derivanti da *asset* simili in mercati simili e attivi, dai recenti prezzi di transazione di voci paragonabili o da altri dati di mercato osservabili. Per le posizioni di cui alcuni o tutti i dati di riferimento non sono osservabili o lo sono limitatamente, UBS utilizza modelli di valutazione con fattori osservabili non di mercato. Non

esiste un solo standard di mercato per i modelli valutativi in tale ambito. Tali modelli sono soggetti a limitazioni intrinseche; presupposti e fattori diversi darebbero risultati diversi, e tali differenze potrebbero ripercuotersi pesantemente sui risultati finanziari di UBS. UBS analizza e aggiorna periodicamente i propri modelli di valutazione per includere tutti i fattori che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per fissare un prezzo, tra cui l'inclusione delle attuali condizioni di mercato. Il giudizio è un'importante componente di tale processo. Le variazioni nei fattori dei modelli o dei modelli stessi potrebbero avere significanti effetti negativi sui risultati finanziari di UBS.

### **UBS è esposta a possibili ulteriori riduzioni per quanto riguarda i patrimoni dei propri clienti nelle attività di wealth management ed asset management**

Nel 2008 e 2009 UBS ha sperimentato significative fuoriuscite di patrimoni di propri clienti nelle attività di wealth management ed asset management. L'attività di wealth management di UBS ha continuato a subire fuoriuscite di patrimoni nella prima metà del 2010, anche se a livelli significativamente ridotti. La fuoriuscita netta è il risultato di diversi fattori, tra cui le perdite sostanziali di UBS, i danni reputazionali, la perdita di consulenti per la clientela, la difficoltà di assumere consulenti per la clientela qualificati e gli sviluppi riguardanti l'attività di private banking transfrontaliera. Alcuni di questi fattori sono stati affrontati con successo, ma altri, quali ad esempio le modifiche a lungo termine relative al modello di *business* di *private banking* transfrontaliero, continueranno a generare fuoriuscite di clienti per un prolungato periodo di tempo. Qualora UBS sperimenti ancora fuoriuscite significative nette di patrimoni della propria clientela, i risultati della propria attività di *wealth management* ed *asset management* potrà essere negativamente influenzata.

### **La liquidità e la gestione dei finanziamenti sono fattori critici per la performance continuativa di UBS**

Abbassamenti del *rating* di UBS potrebbero aumentare i suoi costi di finanziamento, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di fonti all'ingrosso non garantite e possono influenzare la disponibilità di alcuni tipi di finanziamento. Inoltre, come UBS ha sperimentato nel 2008 e 2009, declassamenti nel rating possono richiedere che UBS effettui ulteriori versamenti in contanti o preli ulteriori garanzie accessorie in base agli accordi quadro di negoziazione relativi alla propria attività in derivati. I meriti creditizi di UBS contribuiscono inoltre, insieme alla solidità finanziaria ed alla reputazione a mantenere alta la fiducia dei clienti e delle controparti di UBS.

Una parte sostanziale dei requisiti di liquidità e delle condizioni di finanziamento di UBS è soddisfatta sfruttando fonti di finanziamento non garantite a breve termine, compresi depositi all'ingrosso e al dettaglio e la periodica emissione di titoli del mercato monetario. Il volume di tali fonti di finanziamento è stato generalmente stabile, ma potrebbe cambiare in futuro a causa, tra l'altro, degli sconvolgimenti generali del mercato. Siffatti cambiamenti potrebbero verificarsi rapidamente.

A causa di recenti cambiamenti dei requisiti regolamentari svizzeri, ed a causa dei requisiti di liquidità imposti da determinate giurisdizioni in cui UBS opera, è stato richiesto di mantenere livelli complessivi di liquidità significativamente più alti di quanto non fosse prassi usuale di UBS in passato. Come i requisiti di aumento di capitale, i requisiti che impongono di mantenere un più alto livello di liquidità rendono alcune linee di attività, particolarmente nel settore dell'*investment banking*, meno attraenti e possono ridurre la capacità complessiva di UBS di generare profitti.

### **I rischi operativi possono influire sulle attività di UBS**

Tutte le attività di UBS dipendono dalla sua capacità di effettuare una grande quantità di complesse operazioni in mercati multipli e diversi in valute diverse e di osservare i requisiti richiesti dai numerosi e differenti regimi legali e regolamentari ai quali è sottoposta. I sistemi e i processi di gestione e di controllo del rischio operativo di UBS sono volti a contribuire a far sì che i rischi legati alle sue attività, compresi quelli derivanti da errori di processo, mancata esecuzione, transazione non autorizzata, frode, avaria dei sistemi e guasti dei dispositivi di sicurezza e di protezione fisica, siano monitorati adeguatamente. Se le verifiche interne di UBS falliscono o si dimostrano inefficaci nell'individuare e gestire tali rischi, UBS potrebbe subire inconvenienti operativi che potrebbero provocare significative perdite.

### **Controversie legali e rischi regolamentari nonché restrizioni derivanti dalla conduzione dell'attività di UBS**

In considerazione della natura dell'attività di UBS, la stessa è soggetta a supervisione regolamentare e al rischio di responsabilità. UBS è coinvolta in varie cause, controversie, procedimenti legali e indagini governative nelle giurisdizioni in cui opera. Tale tipo di procedimenti espone UBS a considerevoli danni pecuniari e a spese legali, ingiunzioni e sanzioni penali e civili in aggiunta a possibili restrizioni normative alle attività di UBS. L'esito di tali casi è imprevedibile ed essi potrebbero ripercuotersi sui futuri affari di UBS. UBS continua ad essere soggetta a inchieste e indagini governative ed è coinvolta in una serie di contenziosi e controversie legate alla crisi finanziaria. Queste questioni riguardano anche le valutazioni, le classificazioni contabili, le divulgazioni, l'adeguatezza degli investimenti, le svalutazioni, gli obblighi contrattuali di UBS. UBS è anche potenzialmente esposta in modo rilevante a controversie concernenti strumenti finanziari mortgage-backed relativi ad immobili residenziali negli Stati Uniti ("RMBS") e vendite di mutui ipotecari, truffe negli investimenti di Madoff, Certificates con capitale protetto di Lehman ed altre vicende.

UBS ha condotto colloqui attivi con le sue autorità di regolamentazione in merito alle azioni correttive che UBS sta adottando per affrontare le carenze della propria gestione e controllo dei rischi, del finanziamento e di altri processi e sistemi. UBS sarà soggetta per un certo tempo a un maggiore controllo da parte di FINMA e delle altre principali autorità di regolamentazione di UBS, e sarà pertanto sottoposta a misure normative che potrebbero influire sull'attuazione dei suoi piani strategici.

### **UBS potrebbe non essere in grado di individuare o cogliere opportunità di guadagno o competitive, né di trattenerne e attrarre dipendenti qualificati**

Il settore dei servizi finanziari è caratterizzato da un'intensa competizione, da una continua innovazione, da una regolamentazione dettagliata (talvolta frammentaria) e da un consolidamento continuo. UBS deve affrontare la concorrenza a livello di mercati locali e di singoli rami di attività, oltre a quella esercitata da istituzioni finanziarie mondiali che sono paragonabili per dimensioni e portata. Le barriere all'ingresso nei singoli mercati vengono erose dalle nuove tecnologie. UBS prevede che tali tendenze proseguano e che la concorrenza si intensifichi in futuro.

La forza competitiva e la posizione di mercato di UBS potrebbero erodersi qualora UBS non sia in grado di individuare le tendenze e gli sviluppi del mercato, non reagisca ad essi formulando e attuando adeguate strategie commerciali o non sia in grado di attrarre o trattenerne il personale qualificato che le serve per metterle in pratica. Le modifiche di recente introdotte nella gestione del bilancio di UBS, nel quadro dei finanziamenti e nella gestione e nel controllo del rischio, oltre a possibili nuovi o più elevati requisiti regolamentari, possono limitare il contributo in termini di ricavi di certi rami di attività. Per esempio, parti delle attività a reddito fisso dell'*Investment Bank* e delle attività valutarie e delle materie possono essere influenzate poiché esse necessitano di considerevoli finanziamenti e sono ad intensità di capitale.

L'ammontare e la struttura dei compensi del personale di UBS sono influenzati non solo dai risultati della sua attività, ma anche da fattori concorrenziali e da principi regolamentari. Limitazioni all'ammontare dei compensi dei dipendenti, maggiori livelli di differimenti e recuperi e condizioni di performance hanno negativamente influenzato la capacità di UBS di mantenere e attrarre dipendenti chiave e possono, a loro volta, negativamente influenzare i risultati della sua attività. Per quanto riguarda la performance del 2009 e del 2010, la porzione del compenso variabile concessa in forma di azioni postergate è stata più alta che in passato e la percentuale di retribuzione differita è stata più alta rispetto a quella della maggior parte dei *competitors* di UBS. UBS continua ad essere esposta al rischio che dipendenti chiave siano attratti dalla concorrenza e decidano di lasciare UBS, oppure che essa abbia meno successo rispetto ai *competitors* di UBS nell'attrarre personale qualificato.

Benchè i cambiamenti nei requisiti regolamentari e la pressione svolta dalle autorità di vigilanza e dagli altri stakeholders non influenzi soltanto UBS, ma anche le altre principali banche internazionali, le limitazioni e le pressioni variano da una giurisdizione all'altra e ciò può creare vantaggi competitivi ad alcuni suoi concorrenti.

**UBS è esposta a rischi derivanti da diversi regimi, regolamentari, legali e fiscali applicabili alla sua attività globale**

UBS opera in oltre 50 paesi, realizza guadagni e detiene attività e passività in molte valute diverse ed è soggetta a svariati sistemi giuridici, fiscali e normativi. UBS è in grado di attuare la sua strategia globale soltanto ottenendo e conservando le previste autorizzazioni regolamentari locali. Sono comprese l'approvazione delle acquisizioni o di altre transazioni e la capacità di ottenere e conservare le licenze necessarie ad operare nei mercati locali. Le variazioni delle leggi o delle norme fiscali locali e la loro attuazione possono influire sulla capacità di o sulla disponibilità dei clienti di UBS a fare affari con la banca o sulla praticabilità delle strategie o del modello di business di UBS.

**Gli effetti fiscali sui risultati finanziari di UBS sono significativamente influenzati dai cambiamenti nelle sue imposte differite attive e nelle decisioni finali sui controlli delle autorità fiscali**

Le imposte differite attive che UBS ha riconosciuto nel suo bilancio al 31 dicembre 2010 con riferimento alle perdite fiscali degli anni precedenti si fondano su assunzioni di profittabilità in un orizzonte temporale di cinque anni. Se i guadagni e le assunzioni in base al *business plan* nei periodi futuri deviano sostanzialmente dalla previsione attuale, l'ammontare delle imposte differite attive può richiedere aggiustamenti in futuro. Ciò può includere svalutazioni di imposte differite attive attraverso la dichiarazione dei redditi se i risultati reali siano sostanzialmente al di sotto delle previsioni del *business plan* e/o se le previsioni del futuro *business plan* siano sostanzialmente riviste al ribasso.

Negli anni futuri, l'aliquota effettiva di UBS sarà molto sensibile sia alla sua performance, sia alle previsioni del nuovo *business plan*. Imposte differite attive attualmente non riconosciute nel Regno Unito e negli Stati Uniti, potrebbero essere riconosciute qualora la performance di UBS attuale e prevista in tali Paesi, sia sufficientemente forte da giustificare un'ulteriore riconoscimento di imposte differite attive in base agli standard contabili applicabili. I risultati di UBS in periodi recenti hanno dimostrato che i cambiamenti nel riconoscimento di imposte differite attive possono avere un effetto molto significativo sui suoi risultati dichiarati. Se, ad esempio, la performance del Gruppo nel Regno Unito e, particolarmente, negli Stati Uniti è forte, si potrebbe attendere che UBS registri ulteriori imposte differite attive americane o inglesi negli anni futuri. La conseguenza sarebbe quella di ridurre l'aliquota fiscale effettiva del Gruppo possibilmente a zero o sotto zero. Al contrario, se la performance di UBS in quei Paesi non giustifichi il riconoscimento di ulteriori imposte differite attive, ma nondimeno sostenga l'attuale livello delle imposte differite attive, UBS si attende che l'aliquota fiscale effettiva del Gruppo sia attorno al 20% o leggermente superiore.

Inoltre, l'effetto finale delle imposte sul reddito che UBS registra per competenza nei propri conti è spesso soltanto determinato dopo che i controlli fiscali sono terminati (ciò che normalmente può avvenire in vari anni) ovvero dopo il decorso di termini di prescrizione. Infine, mutamenti nelle leggi e politiche fiscali e nella loro interpretazione e nelle prassi delle autorità fiscali può far sì che l'ammontare di imposte che in definitiva UBS paghi sia significativamente differente dall'ammontare registrato per competenza.

**Potenziali conflitti d'interesse**

L'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono partecipare a operazioni in qualche modo legate ai *Certificates*, per conto proprio o per conto di un cliente. Tali operazioni potrebbero non essere condotte a vantaggio dei Portatori e avere conseguenze positive o negative sul valore del sottostante o sul merito di credito della Entità di Riferimento o di ogni altro sottostante rilevante e, di conseguenza, sul valore dei *Certificates*. Inoltre, società controllate e/o collegate con l'Emittente possono partecipare a operazioni di copertura legate a obblighi dell'Emittente derivanti dai *Certificates*. Di conseguenza, possono emergere conflitti d'interesse tra le società consociate con l'Emittente, oltre che tra queste ultime e gli investitori, relativamente agli obblighi riguardanti il calcolo del prezzo dei *Certificates* e ad altre determinazioni correlate. Inoltre, l'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono svolgere altre funzioni relativamente agli Strumenti Finanziari, come la funzione di agente di calcolo, di agente di pagamento, di agente amministrativo e/o di sponsor dell'indice.

Inoltre, l'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono emettere altri strumenti derivati relativi al/ai Sottostante/i rilevante/i o alla obbligazione di riferimento e/o alla Entità di

Riferimento o a ogni altro sottostante rilevante; l'introduzione di tali prodotti concorrenti potrebbe influenzare il valore degli Strumenti Finanziari. L'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono ricevere informazioni non accessibili al pubblico relativamente ai Sottostanti, all'obbligazione di riferimento e/o alla Entità di Riferimento o a ogni altro sottostante rilevante e né l'Emittente né le sue società controllate e/o collegate si impegnano a mettere a disposizione dei Portatori tali informazioni. In aggiunta, una o più società controllate e/o collegate dell'Emittente possono pubblicare ricerche su il/i Sottostante/i o sull'Entità di Riferimento o su ogni altro sottostante rilevante. Tali attività potrebbero far emergere conflitti d'interesse e influenzare il valore degli Strumenti Finanziari .

Nel contesto dell'offerta e della vendita degli Strumenti Finanziari, l'Emittente o le sue società controllate e/o collegate possono pagare direttamente o indirettamente commissioni di vario importo a terzi, come distributori o consulenti d'investimento, oppure ricevere da terzi il pagamento di commissioni di vario importo, incluse quelle addebitate in relazione alla distribuzione degli Strumenti Finanziari. I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che l'Emittente può trattenere tali commissioni, in tutto o in parte. L'Emittente o il Gestore(i), a seconda del caso, su richiesta, forniranno informazioni sull'importo di tali commissioni.

## ALLEGATO D INFORMAZIONI RELATIVE AL REGIME FISCALE

Quanto segue è una sintesi della legge e della prassi italiana vigenti relativa a certi aspetti fiscali riguardanti l'acquisto, la proprietà e gli atti di disposizione degli Strumenti Finanziari da parte di titolari residenti in Italia. Non intende essere una completa analisi di ogni aspetto fiscale che possa essere rilevante al fine di una decisione di acquistare, essere proprietari e disporre degli Strumenti Finanziari, nè trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie dei potenziali beneficiari economici degli Strumenti Finanziari, alcuni dei quali possono essere soggetti a regole specifiche. Questa sintesi si fonda sulle leggi e la prassi italiane vigenti alla data del presente documento, le quali possono subire modifiche, anche con effetto retroattivo.

I potenziali Portatori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze in base alla legge fiscale italiana, alle leggi dello Stato in cui siano residenti per finalità fiscali o di ogni altra possibile rilevante giurisdizione derivanti dall'acquisto, dalla detenzione e da atti di disposizione degli Strumenti Finanziari.

### 1. Trattamento fiscale degli Strumenti Finanziari

Gli Strumenti Finanziari possono essere soggetti a diversi regimi fiscali qualora:

- rappresentino strumenti di debito che possano qualificarsi come "obbligazioni" ovvero "titoli simili alle obbligazioni", nel caso in cui includano un incondizionale obbligo di pagamento, alla scadenza, di un importo non inferiore al loro valore nominale;
- rappresentino strumenti finanziari derivati ovvero panieri di strumenti finanziari derivati, tramite i quali i Portatori acquistino indirettamente strumenti finanziari sottostanti; ovvero
- rappresentino "strumenti finanziari atipici", che non garantiscano una piena protezione del capitale.

#### **1.1 Strumenti Finanziari rappresentanti obbligazioni ovvero titoli simili alle obbligazioni**

Gli interessi, proventi o ogni altro reddito (inclusa la differenza tra importo di rimborso e prezzo di emissione) derivanti dagli Strumenti Finanziari che si qualificano come "obbligazioni" ovvero "titoli simili alle obbligazioni", poichè includono un incondizionale obbligo di pagamento, alla scadenza, di un importo non inferiore al loro valore nominale, in base all'art. 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato ed integrato ("**TUIR**"), sono considerati come redditi derivanti da un investimento di capitali (Redditi di capitale). In base all'art. 44 del TUIR, al fine di qualificare degli Strumenti Finanziari come *titoli simili alle obbligazioni*, gli stessi devono incorporare un incondizionale obbligo di pagamento, alla scadenza, di un importo non inferiore rispetto a quello previsto e non devono attribuire diritti amministrativi nei confronti dell'Emittente. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, come successivamente modificato ed integrato, ("**Decreto 239**") disciplina il regime fiscale degli interessi, proventi e ogni altro reddito derivante da tali Strumenti Finanziari - emessi, tra l'altro, da emittenti non residenti in Italia - come segue:

#### *Portatori residenti in Italia*

In base al Decreto 239, qualora gli Strumenti Finanziari siano di proprietà di un Portatore residente in Italia che sia:

- (i) una persona fisica che detenga gli Strumenti Finanziari per finalità diverse da quelle connesse ad un'attività imprenditoriale (a meno che lo stesso abbia affidato la gestione delle proprie attività finanziarie, inclusi gli Strumenti Finanziari, ad un intermediario autorizzato ed abbia optato per il regime del risparmio gestito, in base all'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come modificato ("**Decreto 461**") - (v. *infra* "Imposta sul capital gain"); o
- (ii) una *società o associazione*, ai sensi dell'art. 5 del TUIR (diversa da una società in accomandita semplice, una società in nome collettivo o società analoghe), una società o associazione di fatto che non svolga attività commerciale; o
- (iii) un ente non commerciale, in base agli articoli 87 ed 88 del TUIR; o



(iv) un investitore esentato dall'imposta sul reddito delle società,

gli interessi, i proventi ed ogni altro reddito derivanti dagli Strumenti Finanziari, maturati durante il periodo di detenzione rilevante, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con ritenuta alla fonte ("imposta sostitutiva") al tasso del 20%.

Se i Portatori indicati *sub* (i) e (iii) svolgono un'attività imprenditoriale alla quale gli Strumenti Finanziari siano collegati, l'imposta sostitutiva si applica a titolo di acconto delle imposte sul reddito e può essere dedotta dall'imposta sul reddito dovuta.

In base all'attuale regime di tassazione previsto nel decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito in legge con modifiche n. 410 del 23 novembre 2001, il pagamento di interessi, proventi o altri ricavi derivanti da Strumenti Finanziari fatti a favore di fondi di investimento immobiliare residenti in Italia e costituiti in base all'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato ed integrato, ed all'articolo 14-bis della legge n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono sottoposti nè all'imposta sostitutiva, nè ad alcuna altra imposta sul reddito in capo al fondo immobiliare.

Qualora un Portatore residente in Italia sia (i) una società o un ente commerciale simile o una stabile organizzazione in Italia di una società straniera alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente collegati e (ii) gli Strumenti Finanziari siano depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i proventi ed ogni altro reddito derivante dagli Strumenti Finanziari non sono sottoposti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del Portatore e sottoposti alla tassazione sui redditi delle società generalmente prevista.

Qualora l'investitore sia residente in Italia e sia un fondo di investimento aperto o chiuso ("Fondo") o una SICAV, e gli Strumenti Finanziari siano detenuti da un intermediario autorizzato, gli interessi, i proventi ed ogni altro reddito derivante dagli Strumenti Finanziari maturati durante il periodo di detenzione non sono sottoposti all'imposta sostitutiva. Certamente, dal 1° luglio 2011, ogni reddito maturato a favore di un fondo di investimento domiciliato in Italia è tassato in capo agli investitori che ne abbiano sottoscritto le quote al momento in cui i proventi del fondo siano distribuiti (ovvero il fondo sia chiuso o le quote siano rimborsate).

Qualora un Portatore residente in Italia sia un fondo pensione (soggetto al regime previsto dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993) e gli Strumenti Finanziari siano depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i proventi ed ogni altro reddito derivante dagli Strumenti Finanziari e maturati durante il periodo di detenzione non sono sottoposti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del portafoglio rilevante maturato alla fine del periodo fiscale al fine di essere soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

In base al Decreto 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (c.d.SIM), dalle società fiduciarie, dalle società di gestione del risparmio (SGR), dagli agenti di cambio e da ogni altro ente qualificato identificato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno un Intermediario).

Un Intermediario deve (i) essere residente in Italia ovvero essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario finanziario non residente in Italia; e (ii) intervenire, a qualsiasi titolo, nella riscossione degli interessi o nel trasferimento degli Strumenti Finanziari.

Al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, un trasferimento di Strumenti Finanziari include ogni cessione ovvero ogni atto, a titolo gratuito ovvero oneroso, che comporti un cambiamento nella proprietà degli Strumenti Finanziari in questione ovvero dell'Intermediario presso cui siano depositati.

Qualora gli Strumenti Finanziari non siano depositati presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva si applica a titolo di ritenuta da parte di ogni banca o Intermediario italiani che paghi gli interessi ai Portatori, ovvero da parte dell'Emittente ed il Portatore è legittimato a dedurre l'imposta sostitutiva subito dalle imposte sul reddito dovute.

### *Portatori non residenti in Italia*

Nessuna imposta sostitutiva si applica sui pagamenti di interessi o proventi relativi agli Strumenti Finanziari a Portatori non residenti in Italia, a condizione che, se gli Strumenti Finanziari sono detenuti in Italia, il Portatore non residente in Italia dichiari che non è residente in Italia in base alla normativa fiscale italiana e depositi regolarmente gli Strumenti Finanziari presso un Intermediario italiano.

### **1.2 Strumenti Finanziari rappresentanti strumenti finanziari derivati ovvero panieri di strumenti finanziari derivati**

In base al Decreto n. 461 del 21 novembre 1997, i pagamenti relativi a strumenti finanziari che si qualificano come strumenti finanziari derivati cartolarizzati ricevuti da Portatori italiani, così come i capital gain realizzati da Portatori italiani (che non svolgano un'attività imprenditoriale alla quale si riferiscano gli Strumenti Finanziari) che siano persone fisiche residenti in Italia derivante da ogni vendita o trasferimento a titolo oneroso degli Strumenti Finanziari o dal loro rimborso, sono soggetti ad un'imposta sul capital gain del 20 per cento, la quale si applica in base ai seguenti regimi fiscali: "*Regime della dichiarazione*", "*Regime del risparmio amministrato*" e "*Regime del risparmio gestito*", come precisato *infra* nel paragrafo "Imposta sul capital gain".

#### *Imposta sul capital gain*

Una imposta sostitutiva pari al 20% si applica sul capital gain realizzato a seguito di atti di disposizione da parte dei Portatori degli Strumenti Finanziari rientranti nelle seguenti categorie di soggetti residenti in Italia: (i) persone fisiche che non svolgano un'attività imprenditoriale alla quale siano effettivamente collegati gli Strumenti Finanziari, (ii) associazioni non commerciali o di fatto, (iii) enti pubblici o privati che non svolgano principalmente o esclusivamente attività commerciali, o (iv) investitori esenti dall'imposta sul reddito delle società ("**IRES**").

Con riferimento all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contribuenti possono optare per uno dei seguenti tre regimi:

- (a) in base al *Regime della dichiarazione*, che è la disciplina che si applica in mancanza di una scelta alle persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività imprenditoriale alla quale gli Strumenti Finanziari siano effettivamente collegati, l'imposta sostitutiva sul capital gain si applica su base cumulativa su tutti i capital gain, al netto di ogni perdita di capitale, che sia stato realizzato da una persona fisica Italiana che detenga gli Strumenti Finanziari. In questo caso, "capital gain" significa ogni capital gain non riconducibile ad un'attività imprenditoriale guadagno derivante da tutte le vendite o i rimborsi degli Strumenti Finanziari effettuati durante un determinato anno fiscale. Le persone fisiche residenti in Italia che detengano gli Strumenti Finanziari non in correlazione con un'attività imprenditoriale devono dichiarare l'ammontare complessivo del capital gain realizzato in ogni anno fiscale, al netto di ogni perdita di capitale nella dichiarazione annuale e pagare l'imposta sostitutiva sui guadagni unitamente ad ogni altro saldo di imposta sul reddito dovuta in tale anno. Le perdite di capitale in eccesso rispetto al capital gain possono essere compensate con i capital gain realizzati in ciascuno dei successivi quattro anni fiscali. Le perdite di capitale in eccesso dei capital gain realizzati prima del 1° gennaio 2012, possono essere compensate con i capital gain realizzati in ciascuno dei successivi quattro anni, limitatamente al 62,5% del loro ammontare.
- (b) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengano gli Strumenti Finanziari non in collegamento con un'attività imprenditoriale possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ogni capital gain realizzato su ciascuna vendita o rimborso degli Strumenti Finanziari (*Regime del risparmio amministrato*). Questa tassazione separata del capital gain è ammessa a condizione che:
  - (i) gli Strumenti Finanziari siano depositati presso banche Italiane, SIM o determinati intermediari autorizzati, e

- (ii) il Portatore interessato abbia formulato una scelta espressa in tal senso per iscritto in tempo utile. L'intermediario depositario dovrà calcolare l'imposta sostitutiva con riferimento ad ogni capital gain realizzato su ciascuna vendita o rimborso degli Strumenti Finanziari (così come con riferimento ad ogni capital gain realizzato a seguito della revoca del suo incarico), al netto di ogni perdita sul capitale. Il depositario dovrà inoltre pagare il corrispondente ammontare alle autorità fiscali italiane per conto del contribuente, detraendolo dalle somme che devono essere accreditate al Portatore ovvero utilizzando la liquidità che quest'ultimo abbia reso disponibile a questo fine. In base al Regime del risparmio amministrato, qualora la vendita o il rimborso degli Strumenti Finanziari comporti una perdita sul capitale, la stessa può essere dedotta da ogni capital gain successivamente realizzato, nell'ambito dello stesso mandato di amministrazione, durante lo stesso anno fiscale ovvero uno dei successivi quattro anni fiscali. Le perdite di capitale in eccesso dei capital gain realizzati prima del 1° gennaio 2012, possono essere compensate con i capital gain realizzati nell'ambito dello stesso mandato di amministrazione dopo tale data, alle stesse condizioni sopra descritte, limitatamente al 62,5% del loro ammontare. In base al Regime del risparmio amministrato, il Portatore non è tenuto ad includere il capital gain nella propria dichiarazione annuale dei redditi.
- (c) Nel Regime del risparmio gestito, ogni capital gain realizzato da una persona fisica residente in Italia che detenga gli Strumenti Finanziari non in collegamento con un'attività imprenditoriale, che abbia affidato in gestione le proprie disponibilità finanziarie ad un intermediario autorizzato, inclusi gli Strumenti Finanziari, sarà incluso nel calcolo dell'aumento di valore maturato, in ragione annua, delle attività finanziarie gestite, anche se non realizzato, alla fine dell'anno e soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento, che dovrà essere pagata dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ogni diminuzione di valore delle attività gestite che si sia verificata alla fine dell'anno potrà essere portata in detrazione di ogni aumento di valore delle attività gestite maturato in ciascuno dei quattro anni fiscali successivi. Le diminuzioni di valore delle attività finanziarie gestite che si siano verificate fino al 31 dicembre 2011, possono essere compensate con aumenti di valore delle attività finanziarie gestite maturate dopo tale data limitatamente al 62,5% del loro ammontare. Il Portatore non è tenuto ad includere il capital gain nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

Ogni capital gain derivante dalla vendita o dal rimborso di Strumenti Finanziari e realizzato da società con sede in Italia (incluse stabili organizzazioni di società straniere in Italia a cui gli strumenti finanziari siano collegati) ovvero enti commerciali similari, società commerciali o persone fisiche italiane che svolgano attività imprenditoriale a cui gli Strumenti Finanziari siano effettivamente connessi non è sottoposto ad imposta sostitutiva, ma deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi del Portatore e, quindi, soggetto ad IRES (ed, in certi casi, a seconda dello status del Portatore, anche quale parte del valore netto dell'attività produttiva, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP")).

I capital gain realizzati sugli Strumenti Finanziari detenuti da fondi di investimento italiani, Fondi Lussemburghesi Storici e SICAV non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma saranno inclusi nel risultato del portafoglio rilevante. Tale risultato non sarà soggetto a tassazione al livello del fondo di investimento o della SICAV, ma ogni distribuzione o ogni altro reddito ricevuto dal rimborso o da atti di disposizione delle quote o delle azioni dei rispettivi titolari o azionisti sarà soggetto ad una ritenuta pari al 20%.

I capital gain realizzati sugli Strumenti Finanziari detenuti da fondi immobiliari regolati dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, come successivamente modificato, non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, nè ad altre imposte sul reddito, al livello del fondo. In generale, ogni distribuzione o ogni altro reddito ricevuto dal rimborso o da atti di disposizione delle quote da parte dei rispettivi titolari potrà essere soggetto ad una ritenuta pari al 20%.

I capital gain realizzati sugli Strumenti Finanziari detenuti da fondi pensione domiciliati in Italia (soggetti al regime previsto dall'art. 17 del decreto legislativo italiano n. 252 del 5 dicembre 2005) non saranno soggetti all'imposta sostitutiva del 20%, ma saranno inclusi nel risultato del portafoglio rilevante maturato al termine del periodo fiscale di riferimento, che sarà a sua volta soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

I capital gain realizzati da Portatori non residenti in Italia non sono soggetti a tassazione italiana, a condizione che il Portatore sia residente in un Paese appartenente alla *white list* che garantisca il diritto allo scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed adempia a determinati requisiti formali ovvero che gli Strumenti Finanziari siano detenuti fuori dall'Italia ovvero che il capital gain derivi da un'operazione eseguita su un mercato regolamentato.

### **1.3 Strumenti Finanziari rappresentanti "strumenti finanziari atipici"**

In conformità con una differente interpretazione della normativa in vigore, è possibile qualificare gli Strumenti Finanziari – che non ricadano nella categoria delle obbligazioni o dei titoli similari alle obbligazioni, poichè non includono un incondizionale obbligo di pagamento, alla scadenza, di un importo non inferiore al loro valore nominale, ovvero a strumenti finanziari derivati – come "strumenti finanziari atipici", ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 512 del 30 settembre 1983. In questo caso, ogni pagamento relativo agli Strumenti Finanziari è soggetto ad una ritenuta pari al 20%.

La ritenuta del 20% è applicata da ogni soggetto residente in Italia che intervenga nella riscossione dei pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari o nel loro riacquisto o trasferimento. Nel caso in cui i pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari non siano ricevuti tramite il summenzionato soggetto residente in Italia, i Portatori che siano persone fisiche residenti in Italia sono tenuti ad includere i pagamenti nella propria dichiarazione dei redditi, assoggettandoli ad una ritenuta finale del 20%. I Portatori che siano persone fisiche residenti in Italia possono, in alternativa, scegliere di pagare l'imposta ordinaria sui redditi in base all'aliquota progressiva a loro applicabile con riferimento ai pagamenti; in tal caso, i Portatori che siano persone fisiche residenti in Italia dovrebbero in generale beneficiare di un credito di imposta per ogni possibile ritenuta fiscale applicata fuori dall'Italia.

La ritenuta fiscale del 20% non si applica ai pagamenti effettuati a Portatori non residenti in Italia ed a Portatori residenti in Italia che siano (i) una società (incluse le stabili organizzazioni in Italia di società straniere) o enti commerciali similari, (ii) una società commerciale in nome collettivo, ovvero (iii) un ente pubblico o privato che svolga attività commerciali.

## **2. Imposta sulle successioni e sulle donazioni**

In base al decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ("Decreto N. 262"), convertito in legge n. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di ogni bene di valore (incluse le azioni, le obbligazioni o altri strumenti finanziari) a causa di morte o di donazione, è tassato come segue:

- a) i trasferimenti a favore del coniuge e discendenti o ascendenti diretti sono soggetti ad un'imposta di successione e di donazione pari al 4% del valore dell'eredità o della donazione che ecceda EUR 1.000.000;
- b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta di successione e di donazione pari al 6% sull'intero valore dell'eredità o della donazione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta di successione o di donazione pari al 6% sul valore dell'eredità o della donazione che ecceda EUR 100.000; e
- c) ogni altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione pari all'8% sull'intero valore dell'eredità o della donazione.

Se il trasferimento è fatto a favore di persone con gravi disabilità, l'imposta si applica sul valore che ecceda EUR 1.500.000.

Una norma anti-elusione è stabilita dalla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 per ogni donazione di beni (come gli Strumenti Finanziari) che, se venduti, possano dare luogo ad un capital gain soggetto ad imposta sostitutiva come previsto dal decreto n. 461 del 21 novembre 1997. In particolare, se il donatario vende gli strumenti finanziari entro cinque anni dalla data in cui li abbia ricevuti in donazione, è previsto che paghi la corrispondente imposta sostitutiva sul capital gain come se la donazione non abbia mai avuto luogo.

### **3. Imposta di trasferimento**

I contratti che trasferiscono gli Strumenti Finanziari sono soggetti ad un'imposta di registro pari ad EUR 168, in base alle seguenti previsioni: (i) gli atti pubblici o le scritture private autenticate sono soggette a registrazione obbligatoria; (ii) le scritture private sono soggette a registrazione soltanto in caso di registrazione volontaria.

### **4. Obblighi di monitoraggio fiscale**

Le persone fisiche residenti in Italia, gli enti non commerciali, le associazioni non commerciali o soggetti simili sono tenuti ad includere nella propria dichiarazione annuale dei redditi in base al decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990 convertito in legge n. 227 del 4 agosto 1990, per finalità di monitoraggio fiscale:

- (a) l'ammontare di Strumenti Finanziari ed altri strumenti finanziari detenuti alla fine di ciascun anno fiscale, qualora eccedano, nel complesso, il valore di EUR 10.000,00; e
- (b) l'ammontare di ogni trasferimento dall'estero, all'estero e che avvenga all'estero relativo agli Strumenti Finanziari, che sia avvenuto durante ciascun anno fiscale, qualora tali trasferimenti eccedano, nel complesso, EUR 10.000,00. L'obbligo sussiste anche qualora alla fine dell'anno fiscale, gli Strumenti Finanziari non siano più detenuti da tali soggetti.

Inoltre, il summenzionato obbligo di dichiarazione non sussiste, con riferimento agli Strumenti Finanziari depositati in gestione presso intermediari finanziari italiani e con riferimento a contratti sottoscritti loro tramite, a condizione che le voci di reddito derivanti dagli Strumenti Finanziari siano ricevute tramite l'intervento degli stessi intermediari.

### **5. Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio**

#### **5.1 Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio**

In base alla Direttiva CE 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio ("Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio"), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni sui pagamenti di interessi o altri redditi simili effettuati da una persona, nell'ambito della sua giurisdizione a, ovvero incassati da tale persona per conto di, un'altra persona fisica domiciliata in tale altro stato membro dell'UE. Tuttavia, durante un periodo transitorio, Austria, Belgio e Lussemburgo possono, in alternativa, applicare un sistema di ritenute relative a tali pagamenti, deducendo imposte a tassi fino al 35%. Il periodo transitorio deve terminare alla fine del primo anno fiscale completo, successivo alla data dell'accordo da parte di certi paesi non appartenenti all'UE sullo scambio di informazioni relativamente a tali pagamenti. Con riferimento al Belgio, il periodo transitorio è cessato il 31 dicembre 2010, poiché il Belgio ha optato di applicare il meccanismo di scambio di informazioni.

Inoltre, un numero di paesi non appartenenti all'UE, inclusa la Svizzera, ed alcuni territori dipendenti o associati a determinati Stati membri dell'Unione Europea, hanno adottato misure simili (o lo scambio di informazioni o una ritenuta transitoria) in relazione a pagamenti effettuati da una persona, nell'ambito della loro giurisdizione a, ovvero incassati da tale persona per conto di, un'altra persona fisica domiciliata in altro Stato Membro dell'UE. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto impegni reciproci di scambio di informazioni ovvero sistemi di ritenute transitorie con riferimento ad alcuni di questi territori dipendenti o associati, in relazione a pagamenti effettuati da una persona in uno Stato Membro dell'UE a, ovvero incassati da tale persona per conto di, un'altra persona fisica domiciliata in uno di quei territori.

#### **5.2 Attuazione in Italia della Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio**

L'Italia ha attuato la Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio con il decreto legislativo N. 84 del 18 aprile 2005 (Decreto N. 84). In base al Decreto N. 84, ed a condizione che sia rispettato un numero di rilevanti condizioni, nei casi di pagamenti di interessi a far data dal 1°

luglio 2005 a persone fisiche che si qualificano come beneficiari economici di tali pagamenti e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti di pagamento italiani (cioè, le banche, le SIM, le società fiduciarie, le SGR con sede in Italia per finalità fiscali, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia ed ogni altro ente italiano che paghi interessi per ragioni professionali o imprenditoriali) non applicheranno la ritenuta fiscale e comunicheranno alle autorità fiscali italiane gli estremi di tali pagamenti e le informazioni personali sulla persona fisica beneficiaria economica. Tali informazioni sono trasmesse dalle Autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario economico.

**Si consiglia agli investitori di rivolgersi al proprio consulente fiscale con riferimento alle implicazioni fiscali personali derivanti da tale investimento.**